





Area Capitale Umano Cultura e Programmazione Comunitaria Direzione Formazione e Istruzione

PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE INIZIALE 2020/2021

Direttiva per la presentazione di progetti di istruzione e formazione professionale nelle sezioni comparti vari, benessere ed edilizia, per la realizzazione e la finanziabilità di interventi di primo anno dei percorsi IeFP di cui alla L. n. 53/2003 e al D.Lgs. n. 226/2005.

PER GIOVANI SOGGETTI ALL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE





1. DISPOSIZIONI SULLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI	4
Riferimenti legislativi e normativi	4
1. Premessa	6
2. Obiettivi generali	9
3. Tipologie progettuali	9
3.a. Caratteristiche degli interventi	10
3.b. Attività individuali di accoglienza/accompagnamento/personalizzazione	<u>11</u>
4. Requisiti dei docenti e incompatibilità con la funzione di tutor d'aula; applicazione D.	Lgs. 39/201412
5. Requisiti delle sedi	12
6. Destinatari	13
6.a. Numero minimo di destinatari all'avvio e alla conclusione	14
7. Definizione delle figure professionali	15
7.a Settore turistico alberghiero ristorativo	<u>15</u>
7.b Sezione benessere	16
7.c Disposizioni per modifiche successive per recepimento Accordi	<u>16</u>
8. Azioni specifiche per la disabilità	17
9. Metodologia	17
10. Disposizioni e limitazioni al numero di interventi proponibili	18
11. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti	20
11.a. Conseguenze della sospensione dell'accreditamento	21
12. Forme di partenariato	21
13. Delega	22
14. Risorse necessarie e vincoli finanziari	22
14.a. Parametri aggiuntivi	25
14.b. Spese di frequenza a carico degli allievi	25
14.c. Riduzioni del contributo pubblico legate alla frequenza	25
15. Modalità e termini per la presentazione dei progetti	26
15.a Richiesta di sospensione o rinuncia al percorso triennale	28
16. Procedure e criteri di valutazione	28
16.a. Criteri di ammissibilità	29
16.b. Requisiti di ammissibilità/inammissibilità del progetto	29
16.c. Requisiti di ammissibilità/inammissibilità dei singoli interventi	29
16.d. Griglia per la scheda di valutazione	30
17. Tempi ed esiti delle istruttorie	32
18. Comunicazioni	33
19. Termini per l'avvio e la conclusione degli interventi formativi	33





20. Indicazione dei foro competente	33
21. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i.	33
22. Tutela della privacy	33
23. Obblighi informativi erogazioni pubbliche	34
II. DISPOSIZIONI SULLA GESTIONE DEI PERCORSI	35
Premessa	35
1. Gestione delle attività: pubblicizzazione delle iniziative	35
2. Gestione delle attività: anagrafe regionale degli studenti	36
3. Gestione delle attività: attività di selezione	36
4. Gestione delle attività: registrazione delle attività	36
5. Gestione delle attività: inserimento dei partecipanti dopo l'avvio del progetto/intervento	36
6. Gestione delle attività: gestione delle attività formative	37
7. Gestione delle attività: visite di studio/aziendali/didattiche	38
8. Gestione delle attività: attività didattica residenziale fuori sede	38
9. Gestione delle attività: esercitazioni pratiche	38
10. Gestione delle attività: gestione degli interventi a distanza (FAD) /e-learning	39
11. Gestione delle attività: sicurezza	40
12. Gestione delle attività: variazioni	40
13. Gestione delle attività: variazione sede dell'intervento	40
14. Gestione delle attività: monitoraggio	40
15. Gestione delle attività: adempimenti conclusivi	41
16. Gestione delle attività: chiusura delle operazioni	41
17. Aspetti finanziari: procedure per l'erogazione dei contributi	41
18. Rendicontazione delle attività: presentazione del rendiconto	42
APPENDICE 1 - Interventi di primo anno: articolazione didattica	43
APPENDICE 2 - Interventi di primo anno: figure professionali percorsi triennali	47





I. DISPOSIZIONI SULLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

Riferimenti legislativi e normativi

L'Avviso di riferimento alla presente Direttiva viene emanato nell'ambito del quadro normativo previsto dalle seguenti disposizioni:

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio sostiene, all'art. 16, l'"Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile";
- Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che precisa le categorie di aiuti compatibili con il mercato comune di applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
- Legge 28/3/2003, n. 53 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";
- Legge del 27 dicembre 2006, n. 296: Legge finanziaria 2007. Commi su innalzamento obbligo di istruzione: 622-624;
- D.Lgs. 15/4/2005, n. 76 "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- D.Lgs. 17/10/2005, n. 226 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- D.Lgs. 23/6/2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;
- D.Lgs. 159 del 06/09/2011 e s.m.i." Codice delle leggi antimafia e misure di prevenzione"
- D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61 "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107"
- D.L. 34/2019 (cd. Decreto crescita) limitatamente all'art. 35 convertito in L. 58/2019 che ha modificato l'art. 1, commi da 125 a 129 della L. n.124/2017
- Decreto Ministero Pubblica Istruzione del 22 agosto 2007, n. 139: Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296- Documento tecnico – Allegato 1: Assi culturali – Allegato 2: Competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine dell'istruzione obbligatoria;
- Linee guida per le agenzie formative accreditate ai sensi del DM del 29/11/2007 (MPI/MLPS) siglate in Conferenza delle Regioni e Province Autonome il 14.2.2008;
- Accordo tra Regioni e Province Autonome per l'adozione delle metodologie e degli strumenti condivisi, quale riferimento per l'offerta di istruzione e formazione professionale a livello regionale, siglato in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 25.2.2010;
- Decreto Interministeriale 15 giugno 2010 che recepisce l'Accordo 29 aprile 2010 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di IeFP, a norma dell'articolo 27, comma 2, del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;





- Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro, della Salute
 e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno
 di attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'articolo 27, comma 2, del
 decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, approvato in Conferenza Stato-Regioni il 29 aprile 2010 e
 recepito con Decreto interministeriale del 15/6/2010;
- Decreto Interministeriale 11 novembre 2011 che recepisce l'Accordo 27 luglio 2011 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;
- Decreto MIUR 23 aprile 2012 che recepisce l'Accordo 19 gennaio 2012 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;
- Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione n. 2 del 7/2/2019;
- L.R. n. 39 del 29/11/2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e s.m.i.;
- L.R. n. 19 del 9 agosto 2002, "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati" e s. m.i.:
- L.R. n. 8 del 31 marzo 2017 "Il sistema educativo della Regione Veneto", come modificata con L.R. n. 15 del 20 aprile 2018;
- Accordo stipulato in Conferenza Stato-Regioni tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l'aggiornamento degli standard minimi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di cui all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011, repertorio Atti n. 155/CSR del 1 agosto 2019:
- Accordo stipulato in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 18 dicembre 2019 n. 19/210/CR10/C9 relativo alla tabella di confluenza tra qualifiche e diplomi professionali e per l'assunzione delle dimensioni personali, sociali, di apprendimento e imprenditoriali nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale.
- DGR n. 2646 del 18/12/2012 "Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale. Approvazione delle linee guida per lo svolgimento degli esami nei percorsi triennali in assolvimento del diritto-dovere all'istruzione formazione. D. Lgs 17 ottobre 2005, n. 226" e i successivi decreti dirigenziali di attuazione con cui sono stati definiti modulistica e vademecum;
- DGR n. 669 del 28/4/2015 "Approvazione documento "Sistema di Gestione e di Controllo" Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020";
- DGR n. 670 del 28/4/2015 "Approvazione documento "Testo Unico dei Beneficiari" Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020";
- DGR n. 671 del 28/4/2015 "Fondo Sociale Europeo. Regolamento UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Approvazione delle Unità di Costo Standard";
- DGR n. 2120 del 30/12/2015 "Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i..";
- DGR n. 1119 del 30/7/2019 "Programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa. Anno Scolastico 2020/2021. Linee guida (Art. 138 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112)";
- DGR n. 1898 del 17/12/2019 "Programmazione dell'offerta formativa negli istituti scolastici del secondo ciclo e dell'offerta di istruzione e formazione professionale nelle scuole di formazione professionale e in sussidiarietà negli Istituti Professionali di Stato per l'Anno Scolastico-Formativo 2020-2021. D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 138. DGR n. 1119 del 30 luglio 2019".

Per la sezione benessere inoltre:

- Legge 4 gennaio 1990, n. 1 "Disciplina dell'attività di estetista";
- L.R. 27 novembre 1991, n. 29 "Disciplina dell'attività di estetista";





- Legge 17 agosto 2005, n. 174 "Disciplina dell'attività di acconciatore";
- L.R. 23 ottobre 2009, n. 28 "Disciplina dell'attività di acconciatore".

1. Premessa

In data 1/8/2019 è stato siglato il nuovo Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (Rep atti n.155/CSR) relativo al Repertorio delle figure di IeFP. Pur configurandosi come una integrazione e manutenzione del repertorio nazionale del 2011, di fatto ne revisiona anche profondamente l'impianto metodologico e rivede le competenze in esito alla figura di tecnico. Tra gli aspetti più evidenti e immediati vi è il passaggio dalle 22 figure di operatori del Repertorio 2011 - di cui 6 con indirizzi per un totale di 13 indirizzi - ad un nuovo Repertorio con 26 figure di operatori -di cui 9 con indirizzi per un totale di 36 indirizzi -; per le figure di Tecnico si passa dalle attuali 21 figure del Repertorio 2011 -senza indirizzo-, alle 29 -con 21 indirizzi per un totale di 54 indirizzi -.

Detto Accordo nello specifico:

- intende dar conto della mutata realtà del mondo del lavoro che, in determinati settori maggiormente coinvolti da processi innovativi, ha comportato una carenza di specifiche figure professionali;
- integra e modifica il Repertorio nazionale delle figure di Qualifica e Diploma dell'Istruzione e Formazione Professionale (IeFP);
- implementa le competenze in esito ai percorsi formativi di nuove e più approfondite competenze di base, anche per consentire una maggiore comparabilità dei livelli di apprendimento finalizzati ai passaggi tra i sistemi, in relazione al decreto del 22 maggio 2018, n. 427;
- collega le figure professionali con la nomenclatura dell'Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni di cui al D.lgs del 16 gennaio 2016, n. 13;
- aggiorna i modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di istruzione professionale in coerenza con le recenti normative nazionali e comunitarie;
- valorizza l'opportunità di acquisizione degli apprendimenti nelle modalità dell'alternanza scuola lavoro e dell'apprendistato ex art. 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- garantisce una maggiore flessibilità dell'offerta formativa regionale, grazie all'eventuale possibilità di utilizzare, per un unico profilo, più indirizzi professionali o un accorpamento tra gli stessi, nel rispetto degli standard nazionali;
- assicura organici raccordi con i percorsi di istruzione professionale anche al fine di agevolare i reciproci
 passaggi, lo scambio e il mutuo riconoscimento dei crediti formativi nell'ambito del sistema di istruzione
 e formazione del secondo ciclo, con particolare riferimento ai saperi e alle competenze dell'obbligo di
 istruzione e alle competenze culturali di base.

A tutt'oggi il MIUR non ha con proprio Decreto ancora recepito l'Accordo n. 155/CSR, ma la Regione intende comunque procedere al proprio recepimento e la definizione dell'offerta formativa per l'Anno Scolastico e Formativo 2020-2021 si inserisce nel processo di perfezionamento e attuazione di una riforma nazionale particolarmente importante e complessa, ad oggi ancora in via di definizione; la Regione Veneto intende tuttavia avviare già dal prossimo AF 2020/21 i percorsi, sia per il conseguimento della qualifica professionale, che per il conseguimento del diploma professionale, con le figure del nuovo Repertorio 2019, adottando i provvedimenti necessari e avviando una fase di informazione e formazione condivisa con i soggetti attuatori. Va precisato che il Piano dell'offerta formativa per l'Anno Scolastico 2020-2021, di cui alle DGR n. 1119 del 30/07/2019 e alle DGR n. 1898 del 17/12/2019, per la parte relativa all'IeFP, ha finora fatto riferimento alle figure del Repertorio nazionale esistente, approvato con gli Accordi del 2011 e del 2012, tuttavia fatto salvo il successivo passaggio (o raccordo) dal vecchio al nuovo Repertorio con individuazione delle qualifiche attivabili a seguito del nuovo Accordo sulla revisione 2019 del Repertorio stesso, una volta completati tutti i passaggi provvedimentali previsti; inoltre, preso atto del ritardo nel recepimento da parte del MIUR che ha convinto molte Regioni a rimandare l'avvio del nuovo repertorio all'AF 2021/22, la Regione Veneto, ha ritenuto di non stravolgere l'orientamento già in fase avanzata, autorizzando la raccolta delle iscrizioni al primo anno di IeFP in Iscrizioni on line / SIDI del MIUR entro il 31 gennaio 2020 con il Repertorio delle figure professionali 2011.

In data 18 dicembre 2019 è stato nel frattempo raggiunto in Conferenza delle Regioni l'Accordo fra le Regioni e le Province autonome relativo alla tabella di confluenza tra qualifiche e diplomi professionali e per





l'assunzione delle dimensioni personali, sociali, di apprendimento e imprenditoriali nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale; nello specifico:

- delinea un quadro di confluenza dalle figure nazionali di Qualifica a quelle di Diploma professionale di cui all'Allegato 1, quale ulteriore elemento di omogeneità per il sistema di Istruzione e formazione professionale a livello nazionale;
- assume le dimensioni personali, sociali, di apprendimento e imprenditoriali di cui alle corrispondenti Competenze chiave europee ex Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018, correlate alla classificazione europea di abilità, competenze, qualifiche e occupazioni (E.S.C.O.) quali risorse da promuovere a livello formativo in connessione con le competenze culturali di base e tecnico professionali delle Figure e dei relativi indirizzi di Qualifica e Diploma professionale;
- sollecita le Regioni ad avviare nel triennio formativo 2020-23 una sperimentazione avente ad oggetto lo sviluppo formativo e la valutazione intermedia e finale delle suddette dimensioni ed il loro posizionamento rispetto ai livelli QNQ/EQF III e IV, sulla base degli elementi minimi specificati nell' Accordo;
- precisa che l'acquisizione da parte degli allievi e la valutazione delle suddette dimensioni non costituiscono requisito per l'ammissione all'esame finale, né oggetto di certificazione sugli Attestati finali di Qualifica e Diploma professionale e sull'Attestazione intermedia delle competenze.

La Circolare n. 10171 del 10/1/2020 "Iscrizioni ai percorsi triennali di istruzione e formazione per il conseguimento di qualifiche professionali per l'anno formativo 2020/2021" a firma congiunta Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria e Ufficio Scolastico Regionale del Veneto ha ribadito che "il Piano dell'offerta formativa per l'Anno Scolastico 2020-2021, per la parte relativa all'IeFP, non possa che far riferimento alle figure del Repertorio nazionale esistente, approvato con gli Accordi del 2011 e del 2012, fatto salvo il successivo passaggio (o raccordo) dal vecchio al nuovo Repertorio con individuazione delle qualifiche attivabili a seguito del citato nuovo Accordo sul Repertorio 2019, una volta completati tutti i passaggi, anche amministrativi, previsti; per quanto riguarda i percorsi in sussidiarietà il passaggio (o raccordo) terrà conto nella prima attuazione della specificità organizzativa del sistema".

Ciò premesso la Regione Veneto sta recependo i 2 Accordi del 1 agosto 2019 e del 18 dicembre 2019 citati e sta avviando un lavoro di approfondimento, analisi, raccordo tra il nuovo e il vecchio repertorio -sia per le figure di operatore che di tecnico-, attuazione operativa, compresa la fase progettuale e gestionale che necessita di far condividere tra i vari attori in campo le scelte oggetto dei citati Accordi.

In particolare si intende avviare un Tavolo Tecnico Scientifico che aiuti la Regione Veneto ed il sottosistema dell'IeFP a:

- individuare le modalità di validazione delle figure regionali e delle competenze aggiuntive
- individuare i moduli compensativi ove necessari per il raccordo tra le figure di operatore e di tecnico
- manutenere le modalità di erogazione degli esami finali e di contenuto degli attestati in esito ai percorsi
- individuare le soluzioni tecniche per la progettazione e la presentazione dei progetti
- realizzare almeno 2 momenti formativi per le scuole della formazione professionale e per gli IPS in sussidiarietà
- recepire il quadro di confluenze tra figure nazionali di qualifica e diploma professionale, articolato seguendo un principio di contiguità didattica dei relativi percorsi, declinando i rafforzamenti necessari ove previsti per il raccordo.
- assumere le dimensioni personali, sociali, di apprendimento e imprenditoriali quali risorse da promuovere a livello formativo in connessione con le competenze culturali di base e tecnico professionali delle Figure e dei relativi indirizzi di Qualifica e Diploma professionale, procedendo alla definizione di criteri ed elementi minimi metodologici per avviare nel triennio formativo 2020-23 una sperimentazione avente ad oggetto lo sviluppo formativo e la valutazione intermedia e finale delle suddette dimensioni ed il loro posizionamento rispetto ai livelli QNQ/EQF III e IV, anche definendo forme di loro messa in trasparenza in termini di informazioni aggiuntive negli Attestati.

Il costituendo Tavolo Tecnico sarà coordinato dalla Direzione Formazione e Istruzione e si avvarrà dell'assistenza tecnica e scientifica di esperti, di ANPAL servizi, di esperti nominati dalle Associazioni maggiormente rappresentative delle Scuole della Formazione professionale; i risultati del tavolo saranno condivisi con l'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto per la IeFP in sussidiarietà.





Ciò premesso, la Regione Veneto sta procedendo a:

- a. recepire l'Accordo tra il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano Repertorio Atti n.155/CSR del 1° agosto 2019 e tutti i relativi allegati di cui all'Allegato A al presente provvedimento, comprendenti, tra l'altro, le 26 nuove figure professionali di qualifica e le 29 figure professionali di diploma con i relativi indirizzi nazionali, gli standard minimi formativi delle competenze di base del terzo e del quarto anno dell'Istruzione e Formazione Professionale;
- recepire l'Accordo stipulato in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 18 dicembre 2019 n. 19/210/CR10/C9 relativo alla tabella di confluenza tra qualifiche e diplomi professionali e per l'assunzione delle dimensioni personali, sociali, di apprendimento e imprenditoriali nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale;
- c. confermare l'avvio con l'Anno Formativo 2020/2021 dei primi anni dei percorsi triennali di IeFP finalizzati al conseguimento delle qualifiche professionali previste con le modalità di profilazione di cui al nuovo Repertorio 2019, anche individuando le modalità di offerta degli indirizzi previsti e di riconoscimento di profili regionali ("curvature");
- d. confermare l'avvio con l'Anno Formativo 2020/2021 dei quarti anni dei percorsi di IeFP finalizzati al conseguimento dei diplomi previsti o da definire con le modalità di profilazione di cui al nuovo Repertorio 2019, individuando la correlazione tra figure di tecnico di cui al Repertorio 2019 e le figure di operatore di cui costituiscono diretta emanazione e le modalità di offerta degli indirizzi previsti e di riconoscimento di profili regionali ("curvature");
- e. prevedere una fase di transizione negli AA.FF. 2020/21 e 2021/22 nella realizzazione dei percorsi finalizzati al conseguimento del diploma professionale IeFP, in particolare nel raccordo tra figure di Operatore di cui al Repertorio 2011 e s.m.i.;
- f. adeguare gli standard di progettazione e di erogazione dei percorsi relativi ai profili di istruzione e formazione professionale a eventuali nuove esigenze che dovessero derivare dalla programmazione regionale;
- g. demandare al Direttore della Direzione Formazione e Istruzione l'autorizzazione ad apportare le modifiche progettuali per i progetti già presentati ai sensi delle DGR 1768/2019 e DGR 1769/2019 o degli emanandi avvisi progettuali in merito alle prime annualità dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale o dei percorsi di quarto anno per il diploma professionale che si rendessero necessarie in ordine al recepimento degli Accordi citati ove tali percorsi presentati risultino progettati, secondo le direttive in essere al momento della presentazione, senza riferimento agli Accordi 2019; tali modifiche non daranno luogo comunque a nessuna modifica finanziaria del progetto;
- h. adeguare i modelli e le relative note di compilazione dell'attestato di qualifica professionale, di diploma professionale e di attestazione intermedia delle competenze acquisite per gli studenti che interrompono i percorsi di IeFP di cui rispettivamente agli allegati 5, 6 e 7 dell'Accordo n.155/CSR;
- i. incaricare la Direzione Formazione e Istruzione della attuazione delle misure di cui ai punti di cui sopra.

Ciò comporta che i progetti oggetto dell'Avviso di riferimento alla presente Direttiva che risulteranno finanziabili o che, risultati ammissibili ma non finanziabili, previa autorizzazione regionale a realizzare l'intervento senza oneri finanziari a carico della Regione ai sensi dell'art. 1, comma 3, lett. b) della L.R. n. 8/2017 e s.m.i, potranno subire modifiche progettuali su indicazione della Regione Veneto in ordine al recepimento del citato Accordo Repertorio n.155/CSR del 1° agosto 2019 riguardante l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l'aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di cui all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011; tali modifiche, in ordine alle nuove figure e relative competenze non daranno luogo comunque a nessuna modifica finanziaria del progetto. Inoltre si potrà prescrivere di apportare modifiche per assumere le dimensioni personali, sociali, di apprendimento e imprenditoriali di cui alle corrispondenti Competenze chiave europee ex Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018, correlate alla classificazione europea di abilità, competenze, qualifiche e occupazioni (E.S.C.O.) quali risorse da promuovere a livello formativo in connessione con le competenze culturali di base e tecnico professionali delle Figure e dei relativi indirizzi di Qualifica e Diploma professionale;





2. Obiettivi generali

L'Avviso di riferimento alla presente Direttiva è riferito alla presentazione di progetti di formazione iniziale per la realizzazione e la finanziabilità di interventi di primo anno dei percorsi formativi triennali di istruzione e formazione professionale per il conseguimento della qualifica professionale nelle sezioni comparti vari, benessere ed edilizia finalizzati all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, introdotto dall'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Le proposte di realizzazione devono essere coerenti con la programmazione dell'offerta formativa nelle Scuole della formazione professionale e in sussidiarietà negli Istituti Professionali di Stato per l'Anno Scolastico-Formativo 2020-2021 prevista dalla DGR n. 1119 del 30 luglio 2019, così come modificata ed integrata dalla successiva DGR n. 1898 del 17 dicembre 2019.

Come evidenziato al punto 1. Premesse al fine di individuare i percorsi finanziabili con la massima urgenza e in considerazione delle iscrizioni finora accolte, la progettazione anche dell'Avviso di riferimento alla presente Direttiva farà riferimento alle figure professionali degli Accordi 2011 e 2012; conseguentemente anche le figure e le competenze saranno riferibili a tali Accordi in attesa di dare una compiuta definizione del recepimento degli Accordi del 2019.

In ragione dell'esigenza di contemperare le risorse finanziarie con la copertura della domanda formativa espressa dal territorio, gli interventi formativi di primo anno proponibili da ciascun soggetto proponente in ciascuna sezione della presente Direttiva non potranno superare il numero degli interventi di primo anno finanziati e realizzati nel 2019-20, a pena di non ammissibilità dell'intervento proposto in violazione della limitazione e conseguente rideterminazione del costo dell'intero progetto quadro, fatte salve le eccezioni previste per gli interventi per i quali è precedentemente intervenuta la sospensione all'avvio o le fattispecie sotto indicate.

Tenuto conto del combinato disposto delle citate DGR n. 1119/2019 (ed in particolare alle indicazioni del punto 4.3 dell'Allegato B) e della successiva DGR n. 1898/2019, è infatti consentito il mantenimento nella programmazione anche per l'AF 2020/2021 degli interventi, presenti negli specifici allegati alle delibere citate, e per i quali è stata richiesta la sospensione all'avvio ed il mantenimento nella programmazione regionale.

Inoltre preso atto che la già citata DGR nr. 1119 del 30 luglio 2019 ad oggetto "Programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa. Anno Scolastico 2020-2021. Linee guida. (art. 138 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112)" prevede al punto indirizzi e criteri per il dimensionamento della rete scolastica dell'Allegato A una particolare attenzione ai comuni montani ("Per assicurare la presenza nel territorio delle scuole, quale realtà sociale fondamentale per una comunità, è importante per i Comuni della Provincia di Belluno, oltre a quelli ricadenti in province parzialmente montane come Vicenza e Verona, mantenere almeno un ordine di scuola in ogni territorio comunale.") si ritiene in via sperimentale di autorizzare il mantenimento del numero di interventi approvati nell'AF 2019/20 ai sensi delle DDGR nn. 851/2019 e 852/2019 presso sedi formative ricadenti in comuni montani nei termini sopra citati, prevedendo altresì la possibilità che alcuni interventi, risultando al termine della conferma delle iscrizioni temporaneamente non avviabili per l'AF 2020/21, siano realizzati presso altra sede formativa dell'ente beneficiario del percorso, previa comunicazione entro il 10 luglio 2020.

Gli interventi formativi di secondo e terzo anno, sono oggetto di avvisi specifici, così come l'attività formativa programmata negli ex CFP provinciali di Treviso (Lancenigo) e Venezia (Chioggia, Marghera e San Donà di Piave).

3. Tipologie progettuali

In adesione all'Avviso di riferimento alla presente Direttiva possono essere presentati <u>progetti quadro</u>, nelle distinte sezioni comparti vari, benessere ed edilizia per la realizzazione e la finanziabilità di <u>interventi formativi di primo anno FI/Q1T</u> ciascuno della durata di 990 ore, con cui vengono avviati nuovi percorsi triennali che giungeranno a qualifica nell'AF 2022/2023.

Si raccomanda che ciascun progetto quadro sia distinto per sezione; esso potrà prevedere al massimo la realizzazione di dieci interventi formativi, fatte salve le limitazioni previste al punto 10 della presente Direttiva.





Appare opportuno inoltre che i percorsi per la disabilità siano oggetto di distinto progetto.

Risultando possibile presentare progetti per il riconoscimento di interventi formativi ammissibili ma non finanziabili, per i quali l'Ente beneficiario richieda la realizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 3, lett. b) della Legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 e s.m.i., senza oneri finanziari a carico della Regione detti interventi, devono essere oggetto di specifico progetto.

3.a. Caratteristiche degli interventi

Si richiama innanzitutto quanto già evidenziato nel punto **1.Premessa** e quindi il prossimo recepimento dell' Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 1 agosto 2019 riguardante l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l'aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, che, pur configurandosi come una integrazione e manutenzione del repertorio nazionale del 2011, di fatto ne revisiona anche profondamente l'impianto metodologico e rivede le competenze in esito alla figura di operatore e di tecnico.

Gli interventi proposti devono essere:

- a svolgimento diurno;
- strutturati secondo l'impianto riportato nell'Appendice 1;
- finalizzati al conseguimento di una qualifica delle sezioni comparti vari o edilizia o benessere, riferite alle figure previste dal Repertorio Nazionale dell'offerta di IeFP 2011 e 2012 o dalle curvature regionali approvate e presenti in Allegato 2;
- realizzati nel rispetto dei livelli essenziali della prestazioni stabiliti dagli artt. 15-22 del D.Lgs n. 226/2005.

Gli interventi proposti devono quindi garantire:

- la personalizzazione dei percorsi, per fornire allo studente, attraverso l'esperienza reale e la riflessione sull'operare responsabile e produttivo, gli strumenti culturali e le competenze professionali per l'inserimento attivo nella società, nel mondo del lavoro e nelle professioni;
- l'acquisizione, per le finalità individuate dall'articolo 1, comma 5 D. Lgs 226/2005, di competenze linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico sociali ed economiche, destinando a tale fine quote dell'orario complessivo obbligatorio idonee al raggiungimento degli obiettivi indicati nel profilo educativo, culturale e professionale dello studente, nonché di competenze professionali mirate in relazione al livello del titolo cui si riferiscono;
- l'insegnamento della religione cattolica, come previsto dall'Accordo che apporta modifiche al Concordato lateranense e al relativo protocollo addizionale, reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, e dalle conseguenti intese, e delle attività fisiche e motorie. Per gli allievi che scelgono di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica potranno essere programmate attività alternative di docenza/tutoraggio;
- l'adozione di modalità di valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e del comportamento degli studenti, adottate dai docenti sia singolarmente che collegialmente;
- che a tutti gli studenti iscritti ai percorsi sia rilasciata certificazione periodica e annuale delle competenze, che documenti il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi.

I progetti dovranno pertanto descrivere le modalità di valutazione e di certificazione, con particolare riferimento:

- alle modalità di valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e del comportamento degli studenti, che si intendono adottare;
- alla certificazione periodica e annuale degli apprendimenti e del comportamento, che sarà utilizzata per documentare il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi;
- con quali modalità e con che frequenza il soggetto proponente intende gestire i contatti con le famiglie;
- se è previsto un patto formativo, e in tal caso evidenziarne i contenuti e le modalità di condivisione con le famiglie degli iscritti.





Nell'architettura complessiva dei percorsi triennali può essere previsto l'inserimento di:

- a) attività di accoglienza all'inizio dell'attività didattica;
- attività di accompagnamento al lavoro, intesa anche come valutazione delle esperienze fatte nel mondo del lavoro attraverso lo stage;
- unità formative di approfondimento, destinate a rispondere a particolari esigenze di professionalità del territorio.

Potranno inoltre essere realizzati interventi, diversi e ulteriori da quelli previsti dal successivo punto 3.b), progettati in considerazione della specificità dell'allievo.

I percorsi personalizzati di supporto formativo, già previsti per gli allievi certificati (L. 104/92 e L. 170/2010) inseriti in qualifica, possono essere rivolti anche ad altri studenti per i quali si rilevino difficoltà cognitive o comportamentali, non riferibili a disabilità specifiche e certificabili o a forte rischio di dispersione scolastica. Per l'allievo, ove non sia presente alcun tipo di certificazione, l'intervento personalizzato, definito sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche, sarà formalizzato in un documento trattenuto agli atti della sede formativa e sottoscritto dal Responsabile di sede/corso, dai Docenti del corso, dal team di supporto -ove presente- e dalla famiglia.

La richiesta di attivazione del percorso personalizzato, formalizzata su apposito modulo dovrà essere inviata alla Regione per l'autorizzazione almeno 15 giorni prima dell'avvio del percorso. Il monte ore realizzato in questa tipologia di interventi concorre alla maturazione della percentuale di frequenza richiesta per l'ammissione agli scrutini/esame di qualifica.

Il rilascio dell'attestato di qualifica professionale è previsto a conclusione del terzo anno del percorso triennale, previo superamento delle prove finali previste dall'art. 20 c. 1 lett. C. del D.Lgs. n. 226/2005 e regolate dall'art.18 della L.R. n. 10/1990 e dalle disposizioni regionali vigenti (DGR n. 2646 del 18.12.2012 "Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale. Approvazione delle linee guida per lo svolgimento degli esami nei percorsi triennali in assolvimento del diritto-dovere all'istruzione formazione. D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226" e s.m.i, nonché dai decreti dirigenziali di attuazione con cui sono definiti modulistica e vademecum).

3.b. Attività individuali di accoglienza/accompagnamento/personalizzazione

Al fine di innalzare la qualità dei percorsi di IeFP, in linea con l'orientamento espresso dalla Giunta regionale con DGR n. 2891 del 28/12/2012, i progetti dovranno prevedere l'erogazione di interventi individuali di accoglienza/accompagnamento/personalizzazione quali:

- percorsi individuali progettati in considerazione della specificità dell'allievo;
- percorsi per favorire un adeguato inserimento di giovani in situazione di disabilità o provenienti da un percorso scolastico o dal mondo del lavoro;
- iniziative di personalizzazione del processo di insegnamento e apprendimento al fine di garantire attenzione al successo formativo degli allievi svantaggiati attraverso il potenziamento dei talenti individuali e delle caratteristiche individuali cognitive, emotive e relazionali;
- percorsi personalizzati in alternanza scuola-lavoro, per favorire il successo formativo o l'acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro di studenti con difficoltà cognitive o comportamentali non riferibili a disabilità specifiche e certificabili.

Questi interventi individuali, quantificati complessivamente nell'ambito di ciascun progetto in misura non superiore a 25 ore per intervento, possono riguardare sia studenti iscritti al percorso, sia giovani non iscritti che contattino il CFP in vista di un possibile inserimento in un percorso, e saranno finanziati con l'Unità di Costo Standard riportata al successivo punto 14.

Nel caso in cui dette attività siano rivolte a utenti interni possono essere svolte anche durante le attività ordinarie, distaccando l'utente dal gruppo classe per effettuare l'intervento individuale.

Fermo restando che dovrà essere garantito a ciascun utente un percorso formativo non inferiore a 990 ore, la frequenza dell'intervento di accoglienza/accompagnamento/personalizzazione concorre alla maturazione della percentuale di frequenza richiesta per l'ammissione agli scrutini, mentre non concorre ai fini del riconoscimento del contributo pubblico allievo.





Gli interventi rivolti a soggetti che non si iscrivono in corso d'anno al CFP non sono oggetto di monitoraggio.

4. Requisiti dei docenti e incompatibilità con la funzione di tutor d'aula; applicazione D. Lgs. 39/2014

Le attività educative e formative devono essere affidate a personale docente in possesso di abilitazione all'insegnamento o ad esperti in possesso di documentata esperienza maturata per almeno cinque anni nel settore professionale di riferimento.

La mancanza di requisiti accertata dalla competente struttura regionale comporta l'applicazione di decurtazioni del contributo pubblico nella misura prevista dal punto "Decurtazioni, revoche sospensioni cautelative del finanziamento e decadenze" del Testo Unico per i Beneficiari.

Il ruolo del docente è assolutamente incompatibile con la funzione di tutor d'aula nel medesimo intervento formativo. Il tutor d'aula infatti ha tra le sue funzioni fondamentali (oltre a quelle propriamente organizzative) il compito di fornire un supporto consulenziale a quanti si apprestano a partecipare ad un percorso di apprendimento, facilitando l'acquisizione e lo sviluppo di nuove conoscenze, abilità e sensibilità proprie del contesto di apprendimento. Il tutor non interviene sui contenuti dell'intervento, ma sul processo psico-sociale dello stesso, sotto il profilo cognitivo emotivo, affettivo, relazionale, sociale. E' quindi importante che tale ruolo sia rivestito da persona diversa dal docente a fronte della propria specifica valenza in campo formativo/educativo.

In applicazione del D.Lgs. n. 39 del 4 marzo 2014, emanato in attuazione della Direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, nel caso di nuove assunzioni (indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro, anche determinato) di personale per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori è necessario richiedere il certificato penale del casellario giudiziale al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di: prostituzione minorile (600-bis c.p.); pornografia minorile (600-ter c.p.); detenzione di materiale pedopornografico (600-quater c.p.); iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (600-quinquies c.p.); adescamento minorenni (609 c.p.) ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

La disposizione riguarda non solo le figure dei docenti e dei tutors, ma anche il personale amministrativo che abbia contatti diretti e regolari con i minori.

5. Requisiti delle sedi

In riferimento all'art. 21 del D.Lgs. n. 226/2005 sui livelli essenziali delle strutture e dei servizi delle istituzioni formative, i percorsi di istruzione e formazione potranno essere realizzati esclusivamente in locali, sedi o spazi rispondenti ai requisiti 1.2 e 1.3 del vigente modello di accreditamento regionale, ovvero in spazi didattici che siano stati verificati in sede di audit o di accreditamento o di mantenimento dell'accreditamento ai sensi della DGR n. 2120/2015 in capo al soggetto proponente.

I certificati e/o le autorizzazioni previsti dalla vigente normativa generale in materia di agibilità, igiene e sicurezza devono essere validi per tutto l'AF 2020/21.

In caso fosse documentato l'avvio del procedimento per il rinnovo o il rilascio delle certificazioni e/o autorizzazioni necessarie, le stesse dovranno essere presentate ai fini dell'autorizzazione all'avvio delle attività formative.

Il progetto presentato dovrà riportare per ogni intervento l'indirizzo completo della sede o delle sedi di realizzazione.

È possibile richiedere l'autorizzazione all'erogazione delle attività formative anche in spazi non ancora verificati ai sensi della succitata DGR n. 2120/2015, purché questi siano in regola con i requisiti previsti dal vigente modello di accreditamento ai punti 1.2. e 1.3.

In tal caso l'OdF proponente dovrà allegare alla domanda di ammissione:





- modulistica compilata, riportante l'elenco dei documenti riferiti ai nuovi spazi didattici per cui si chiede l'autorizzazione;
- copia dei documenti elencati nella modulistica.

L'avvio delle attività nel nuovo spazio didattico potrà avvenire solo previa autorizzazione della Regione, rilasciata a seguito di verifica con esito positivo dei nuovi spazi.

Il procedimento per l'autorizzazione comprende due fasi:

- 1. verifica dei documenti trasmessi con la richiesta di autorizzazione ed elencati nella modulistica;
- visita di audit in loco una volta conclusa positivamente la verifica dei documenti.

L'avvio delle attività sarà comunque consentito esclusivamente nelle sedi autorizzate.

Per eventuali variazioni di sede di svolgimento dell'attività formativa rispetto alle sedi autorizzate che si rendano necessarie durante lo svolgimento degli interventi deve essere richiesta preventiva autorizzazione alla Direzione Formazione e Istruzione con almeno 40 giorni di anticipo, al fine di poter effettuare la verifica dell'idoneità della struttura e concedere relativa autorizzazione. Per la richiesta di autorizzazione riferita a spazi non ancora verificati dovrà essere utilizzata l'apposita modulistica.

Le certificazioni e/o le autorizzazioni previste dalla normativa in materia di agibilità, igiene e sicurezza devono essere presentate ai fini dell'autorizzazione all'avvio delle attività formativa o al trasferimento delle attività nella nuova sede.

6. Destinatari

Gli interventi formativi di primo anno (tipo FI/Q1T) sono rivolti a giovani:

- soggetti all'obbligo di istruzione;
- in possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado (licenza media) o, per gli allievi disabili, dell'attestato di credito formativo previsto dall'art. 9 del D.P.R 122 del 22 giugno 2009.

Per l'iscrizione ai percorsi triennali di istruzione e formazione di minori stranieri in possesso di titolo di studio non conseguito in Italia è necessario acquisire il titolo di studio in originale o copia autentica, accompagnato da traduzione asseverata in lingua italiana.

L'OdF che riceve l'iscrizione dovrà accertare la valenza del titolo di studio in relazione all'ordinamento scolastico del Paese di provenienza, verificando, in particolare, che si tratti di titolo conclusivo di un ciclo di studi di durata non inferiore a 8 anni.

É fatto salvo il diritto di proseguire il percorso triennale fino al raggiungimento della qualifica professionale per i giovani che, già iscritti e frequentanti un percorso scolastico o di istruzione e formazione, abbiano compiuto la maggiore età senza aver conseguito un titolo in assolvimento del diritto-dovere all'istruzione – formazione. Pertanto eventuali richieste di iscrizione di allievi maggiorenni ai percorsi triennali possono essere accolte solo in continuità didattica con un diverso percorso scolastico o formativo frequentato presso un CFP o una Scuola secondaria di secondo grado, ovvero in presenza di una specifica intesa tra l'Organismo di formazione e le Istituzioni scolastiche o i Centri Provinciali per l'educazione degli adulti per un progetto integrato finalizzato al conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado e all'acquisizione di crediti formativi per la prosecuzione nei percorsi triennali, che dovrebbero assicurare l'inserimento dell'allievo maggiorenne nel secondo anno di un percorso triennale.

Al di fuori delle ipotesi di continuità didattica la richiesta di iscrizione ai percorsi triennali di utenti maggiorenni o di utenti minorenni che abbiano già conseguito una qualifica di IeFP può essere accolta a discrezione dell'ente, ma non rileva né ai fini del raggiungimento del numero minimo di allievi richiesti per l'avvio e la conclusione dell'intervento formativo, né ai fini rendicontali.

Eventuali utenti accolti dall'OdF anche se privi dei requisiti di ammissione al corso e che non rilevano né ai fini del raggiungimento del numero minimo di allievi richiesti per l'avvio e la conclusione dell'intervento formativo, né ai fini rendicontali, devono essere inseriti nel sistema gestionale con lo stato di "fuori rendiconto" o con modalità che saranno successivamente indicate.





L'assenza dei requisiti nei destinatari di interventi di primo, che concorrono a formare il numero minimo richiesto per l'avvio e per la conclusione, accertata successivamente all'avvio del corso, comporta l'applicazione di decurtazioni del contributo pubblico nelle misure previste prevista al punto "Decurtazioni, revoche, sospensioni cautelative del finanziamento e decadenze" del Testo Unico per i Beneficiari.

Analoga disposizione verrà applicata in sede rendicontale a eventuali interventi in cui, a conclusione delle attività, si riscontri un numero effettivo di frequentanti inferiore al minimo previsto per l'avvio o di formati inferiore al minimo di allievi formati previsti alla conclusione, nei termini di cui al successivo punto 6.a. *Numero minimo di destinatari all'avvio e alla conclusione*.

Per frequentanti si intendono utenti che abbiano registrato almeno 40 ore di presenza.

6.a. Numero minimo di destinatari all'avvio e alla conclusione

Interventi formativi di primo anno (tipo FI/Q1T):

- devono essere attivati con un numero minimo di 20 allievi, <u>pena il diniego all'autorizzazione all'avvio</u> e devono concludersi con almeno 15 allievi formati, salvo quanto previsto di seguito;
- si considera formato l'allievo che abbia maturato una percentuale di frequenza dell'intervento pari ad almeno il 75% del monte ore (990 ore).

In considerazione dell'esigenza di diversificare l'offerta formativa presente nel territorio regionale, salvaguardando la realizzazione di figure poco diffuse, ma rispondenti a esigenze formative espresse dal tessuto economico di riferimento, gli interventi formativi di primo anno previsti nei progetti quadro:

- se riferiti alla sezione 3 (edilizia) potranno essere autorizzati all'avvio con un numero minimo di 15 allievi e in tal caso dovranno concludersi con almeno 12 allievi formati,
- se riferiti alle lavorazioni del legno potranno essere autorizzati all'avvio con un numero minimo di 15 allievi e in tal caso dovranno concludersi con almeno 12 allievi formati,
- se riferiti alle lavorazioni del marmo potranno essere autorizzati all'avvio con un numero minimo di 12 allievi e in tal caso dovranno concludersi con almeno 10 allievi formati.

	PRIMI ANNI		
SEZIONE	NUMERO MINIMO DI ALLIEVI ALL'AVVIO	NUMERO MINIMO DI ALLIEVI FORMATI	
1. comparti vari	20	15	
1. comparti vari - lavorazioni del legno	15	12	
1. comparti vari - lavorazioni del marmo	12	10	
2. servizi del benessere	20	15	
3. edilizia	15	12	

Sono autorizzati comunque all'avvio i corsi per i quali il numero allievi sia inferiore di 2 unità rispetto al minimo previsto; ai soggetti beneficiari che entro il 31 gennaio 2021 non raggiungeranno il numero minimo non verrà riconosciuto il contributo pubblico allievo nei termini previsti dal successivo punto 14.c. anche nel caso di successive integrazioni con allievi connessi ai passaggi tra sistemi o a trasferimenti interni al sistema della formazione professionale.

È fatta salva la possibilità di riconoscere ai sensi dell'art. 1, comma 3, lett. b) della L.R. n. 8/2017 e di autorizzare all'avvio senza oneri a carico dell'Amministrazione regionale eventuali interventi con un numero di allievi inferiore ai minimi previsti.

E' fatto obbligo al beneficiario di segnalare con urgenza eventuali casi di interventi avviati in cui decorsi 20 giorni di lezione il numero effettivo di frequentanti sia inferiore al minimo previsto per l'avvio.





7. Definizione delle figure professionali

Si richiama ancora quanto già evidenziato nel punto 1. Premessa.

Gli interventi potranno subire modifiche progettuali su indicazione della Regione del Veneto in ordine al recepimento del citato Accordo Repertorio n.155/CSR del 1° agosto 2019 e riguardante l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l'aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di cui all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011.

La progettazione didattica attuale degli interventi viene al momento mantenuta finalizzata:

- <u>per le competenze di base</u>: all'acquisizione degli standard minimi formativi riferiti agli assi culturali descritti nel documento tecnico allegato al Decreto MPI n. 139 del 22.8.2007;
- <u>per le competenze tecnico professionali</u> all'acquisizione degli standard minimi formativi descritti nell'allegato 3 dell'Accordo Stato-Regioni del 29.4.2010 (standard comuni a tutte le figure) e nell'allegato 2 dell'Accordo Stato-Regioni del 27.7.2011 (standard delle figure del Repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale), integrati dall'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 19.1.2012.

Le figure proposte possono essere articolate in specifici profili professionali regionali approvati dalla Regione con la procedura individuata dalla DGR n. 119 del 31.1.2012.

Le figure e i relativi profili regionali proponibili sono riportati nell'Appendice n. 2; le figure devono essere coerenti con la programmazione dell'offerta formativa nelle Scuole della formazione professionale per l'Anno Scolastico-Formativo 2020-2021 prevista dalla DGR n. 1119 del 30 luglio 2019, così come modificata ed integrata dalla successiva DGR n. 1898 del 17 dicembre 2019.

Dopo la presentazione dei progetti e prima dell'avvio degli interventi possono essere richiesti adeguamenti progettuali in relazione a eventuali nuovi profili regionali approvati successivamente all'emanazione della presente Direttiva.

7.a Settore turistico alberghiero ristorativo

In attuazione del "Protocollo di Intesa tra Regione Veneto, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Confturismo veneto, Federturismo veneto e Assoturismo veneto per lo sviluppo di politiche regionali della scuola e della formazione in materia di attività turistiche integrate", siglato in data 18 dicembre 2012 nella progettazione dei percorsi per:

- operatore alla ristorazione: indirizzo preparazione pasti;
- operatore alla ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar;
- operatore ai servizi di promozione ed accoglienza: indirizzo strutture ricettive;
- operatore ai servizi di promozione ed accoglienza: indirizzo servizi del turismo,

proponibili nella sezione 1 "comparti vari", deve essere dato particolare rilievo alle conoscenze e alle abilità utili a sviluppare competenze specifiche in materia di cultura del territorio e promozione delle peculiarità locali, individuando risultati di apprendimento adeguati alla figura e all'indirizzo interessati, in linea con le indicazioni riportate nell'Appendice n. 1.

Le competenze acquisite con la frequenza al modulo "cultura del territorio" saranno riportate nell'attestato di qualifica professionale dello studente, nella parte riservata alle annotazioni integrative.

Inoltre le conoscenze finalizzate a sviluppare le competenze trasversali di qualità e sicurezza raggruppabili in un modulo specifico denominato "Cultura della sicurezza e ambiente", privilegeranno obiettivi formativi inerenti ad una formazione esplicita nel campo del primo soccorso¹, della prevenzione incendi², della sicurezza

1 Cfr. D.Lgs. 81/08, art. 45 e s.m.i.

2 Cfr. D.Lgs. 81/08, art. 46 e s.m.i.





sul lavoro³, della manipolazione degli alimenti e dell'Hazard analysis and critical control points (HACCP)⁴, della certificazione ambientale, specifici a seconda del profilo professionale interessato e corrispondenti a quanto normato dalla legislazione vigente in materia.

I risultati di apprendimento attesi in esito ai moduli "Cultura del territorio" e "Cultura della sicurezza e ambiente" all'interno dei progetti formativi dei percorsi per "Operatore della ristorazione" e "Operatore ai servizi di promozione e accoglienza" dovranno essere specificatamente declinati in competenze (conformi ai descrittori riportati nell'appendice 1), abilità e conoscenze e saranno oggetto di verifica in sede di valutazione delle istanze di ammissione al piano.

7.b Sezione benessere

I contenuti didattici degli interventi progettati dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche:

a. per la qualifica di "Operatore del benessere: indirizzo estetica" (finalizzata a esercitare la professione di estetista in qualità di dipendente ai sensi dell'art. 4 comma 2 lettera a) L.R. n. 29/1991), i contenuti didattici troveranno riferimento nel "Programma didattico di qualifica professionale estetista" riferito al percorso da 1900 ore approvato in allegato D alla DGR n. 3290 del 21.12.2010.

La qualifica "Operatore del benessere: indirizzo estetica" conseguita a conclusione del percorso triennale consente, in alternativa:

- l'accesso ai corsi di abilitazione all'esercizio autonomo dell'attività professionale di "estetista";
- l'inserimento lavorativo presso un'impresa di estetica.
- b. per la qualifica di "Operatore del benessere: indirizzo acconciatura" (finalizzata a esercitare la professione di acconciatore in qualità di dipendente ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera a) della legge 174/2005, i contenuti didattici troveranno riferimento nel programma riportato nell'allegato A alla DGR n. 1355/2012.

La qualifica conseguita a conclusione del percorso triennale consente, in alternativa:

- l'accesso ai corsi di abilitazione all'esercizio autonomo dell'attività professionale di "acconciatore";
- l'inserimento lavorativo presso un'impresa di acconciatura.

Nella sezione benessere risulta possibile presentare solo interventi che mantengano distinti i percorsi per Operatore del benessere: indirizzo acconciatura e per Operatore del benessere: indirizzo estetica".

7.c disposizioni per modifiche successive per recepimento Accordi

Come evidenziato nel punto 1. Premessa si intende a breve a procedere al recepimento:

- dell'Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università' e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 1 agosto 2019 riguardante l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l'aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, che, pur configurandosi come una integrazione e manutenzione del repertorio nazionale del 2011, di fatto ne revisiona anche profondamente l'impianto metodologico e rivede le competenze in esito alla figura di operatore e di tecnico;
- dell'Accordo fra le Regioni e le Province autonome del 18 dicembre 2019 relativo alla tabella di confluenza tra qualifiche e diplomi professionali e per l'assunzione delle dimensioni personali, sociali, di apprendimento e imprenditoriali nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale.

alimentare, spetta al datore di lavoro o al responsabile dell'attività lavorativa di manipolazione alimentare.





³ Cfr.D.Lgs. 81/08, art. 37 e Accordo CSR n. 221 del 21 dicembre 2011. In particolare si richiama che al paragrafo "Condizioni particolari", l'Accordo prevede che la frequenza di corsi di formazione professionale finanziati e/o riconosciuti dall'Amministrazione Regionale, costituisca, a determinate condizioni, credito formativo permanente. Per ogni approfondimento si rimanda all'Accordo. 4 Cfr. L.R. 2/2013, art. 5. La responsabilità relativa al modello e ai contenuti formativi cui deve essere sottoposto il lavoratore del settore

Si precisa pertanto che l'avvio già per l'AF 2020/2021 delle attività formative di IeFP con le nuove figure, competenze, soft skill e le altre novità introdotte, potrà comportare pertanto l'aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base- culturali, di cittadinanza e tecnico professionali- e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di cui al precedente Accordo 2011.

In tal caso saranno previste tali modifiche, sia in ordine al raccordo delle figure oggetto di presentazione progettuale e successiva ammissione al finanziamento, o al riconoscimento, alle figure del nuovo Repertorio 2019 e relative competenze; il raccordo avverrà secondo le indicazioni regionali e non darà luogo comunque a nessuna modifica finanziaria del progetto.

8. Azioni specifiche per la disabilità

Nell'ambito dei progetti quadro possono essere proposte azioni specifiche per i giovani disabili consistenti in:

- a) azioni di tipo A: interventi personalizzati di supporto formativo per i giovani disabili certificati dalle ASL inseriti in interventi formativi ordinari;
- azioni di tipo B: interventi tipo FI/Q1T, specifici per allievi con disabilità certificata dalle ASL (da acquisire agli atti del Centro) che non siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento ordinari.
 Agli interventi tipo FI/Q1T possono essere ammessi eccezionalmente anche disabili maggiorenni, purché provenienti da scuole secondarie di primo grado.

Le azioni di tipo B sono finalizzate al conseguimento, a conclusione del terzo anno, di un certificato di competenze, fatta salva la possibilità di ammettere alle prove finali per il rilascio della qualifica professionale gli allievi che abbiano raggiunto competenze di base e tecnico – professionali in linea con gli standard previsti negli accordi nazionali.

Gli interventi di primo anno devono essere attivati con un numero minimo di 8 allievi pena il diniego all'autorizzazione all'avvio e concludersi con almeno 6 allievi formati.

Il contributo pubblico allievo (calcolato sul parametro allievo) verrà riconosciuto per ogni utente formato, ovvero che abbia concluso il percorso maturando una frequenza pari ad almeno il 75% del monte ore.

Sono autorizzati comunque all' avvio corsi con almeno 6 allievi; ai soggetti beneficiari che entro il 31 gennaio non raggiungono il numero minimo non verrà riconosciuto il contributo pubblico allievo nei termini previsti dal successivo punto 14.c anche nel caso di successive integrazioni con allievi connessi ai passaggi tra sistemi o a trasferimenti interni al sistema della formazione professionale.

Gli interventi conclusi con un numero di formati inferiore al minimo sono soggetti alla riduzione descritta nel successivo punto 14.c.

Il parametro allievo utilizzato per le azioni di tipo B viene quantificato in misura doppia rispetto al parametro allievo dei corsi per normodotati (per la sezione comparti vari euro 807,00 per allievo).

9. Metodologia

Ogni intervento si compone di più unità formative di apprendimento ciascuna delle quali porta, a seconda del contenuto, all'acquisizione di una o più competenze. I contenuti e le relative competenze da acquisire devono essere chiaramente identificate, riconducibili in modo univoco alla singola unità formativa di apprendimento e facilmente comprensibili all'utenza finale per permettere l'autovalutazione delle stesse. Tale articolazione costituisce un pre-requisito di sistema poiché consente di realizzare il riconoscimento anche parziale delle competenze.

Anche le modalità di valutazione in itinere (prove intermedie e verifiche periodiche durante il triennio) devono essere finalizzate all'accertamento dei livelli di padronanza raggiunti nei risultati di apprendimento attesi e devono tener conto che allo sviluppo di una competenza possono concorrere più ambiti disciplinari e più formatori.

Gli apprendimenti e il comportamento degli studenti devono essere oggetto di valutazione collegiale e di certificazione, periodica e annuale, da parte dei docenti e a tutti gli studenti iscritti ai percorsi deve essere rilasciata





certificazione periodica e annuale delle competenze, che documenti il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi.

La valutazione sul raggiungimento delle competenze di base e tecnico-professionali deve inoltre tener conto anche della maturazione delle competenze chiave per l'apprendimento permanente, definite dall'Unione Europea⁵.

Agli studenti che interrompono i percorsi triennali prima del conseguimento della qualifica e che lo richiedano è rilasciato l'"Attestato di competenze", così come rivisto dall'Accordo del 1 agosto 2019.

La qualifica conseguita a conclusione del percorso triennale può essere registrata sul "Libretto formativo del cittadino" o nel fascicolo elettronico del lavoratore (articoli 14 e 15 del D.Lgs. n.150/2015), in modo da documentare e mettere in trasparenza le risorse acquisite dall'allievo.

I consigli di classe, a conclusione del secondo anno del percorso triennale e al termine delle operazioni di scrutinio finale, compileranno per ogni studente il "Certificato di assolvimento dell'obbligo di istruzione", di cui al DM n. 9 del 27/1/2010, secondo il modello regionale approvato con DGR n. 3503 del 30/12/2010, che resterà agli atti del CFP e che verrà rilasciato d'ufficio a conclusione del percorso triennale ovvero su richiesta dell'allievo interessato che abbia maturato almeno 10 anni di frequenza scolastica.

Il medesimo certificato potrà essere rilasciato su richiesta dello studente anche prima della conclusione del secondo anno, per gli allievi che abbiano comunque maturato almeno 10 anni di frequenza scolastica.

Il testo integrale della DGR n. 3503/2010 è disponibile sul sito della Regione del Veneto all'indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/formazioneiniziale alla voce "Informazioni generali".

Si deve tuttavia ribadire quanto già indicato ai precedenti punti, ossia le modifiche che potranno essere apportate nei prossimi mesi su iniziativa regionale in considerazione del recepimento e dei provvedimenti amministrativi conseguenti l' "Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università' e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l'aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di cui all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011" Repertorio Atti Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n.155/CSR del 1 agosto 2019 o dell'Accordo stipulato in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 18 dicembre 2019 n. 19/210/CR10/C9 relativo alla tabella di confluenza tra qualifiche e diplomi professionali e per l'assunzione delle dimensioni personali, sociali, di apprendimento e imprenditoriali nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale.

10. Disposizioni e limitazioni al numero di interventi proponibili

Gli interventi di formazione iniziale, finalizzati all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, presentano caratteristiche peculiari nell'ambito dell'offerta formativa regionale, in quanto si avvalgono degli interventi di orientamento attuati dal sistema scolastico-formativo e utilizzano i medesimi meccanismi di raccolta delle iscrizioni utilizzati dagli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Sono ammissibili: interventi finalizzati al conseguimento delle qualifiche professionali presenti nell'Allegato B alla DGR n. 1119 del 30/7/2019 "Programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa. Anno Scolastico 2020/2021. Linee guida (Art. 138 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112)", così come modificato ed integrato dalla DGR n. 1898/2019, purché non oggetto di revoca, rinuncia -anche parziale-, o riconoscimento ex art. 1, comma 3, lett. b) L.R. n. 8/2017 nell'AF 2019/2020, salvo quanto previsto dal punto 4.3. Indirizzi esistenti e non attivati dell'Allegato A alla DGR n. 1119/2019.





⁵ La Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 individua le seguenti competenze chiave per l'apprendimento permanente: 1. Comunicazione nella madrelingua; 2. Comunicazione nelle lingue straniere; 3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 4. Competenza digitale; 5. Imparare ad imparare; 6. Competenze sociali e civiche; 7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità; 8. Consapevolezza ed espressione culturale.

In ragione dell'esigenza di contemperare le risorse finanziarie con la copertura della domanda formativa espressa dal territorio, gli interventi formativi di primo anno proponibili in ciascuna sezione della presente Direttiva non potranno superare per ogni organismo formativo il numero degli interventi di primo anno finanziati e realizzati nel 2019/2020, a pena di non ammissibilità dell'intervento proposto in violazione della limitazione e conseguente rideterminazione del costo dell'intero progetto quadro. Tuttavia, viste le disposizioni della citata DGR 1119/19 e della successiva DGR n. 1898/2019, è consentito il mantenimento nella programmazione, e quindi della finanziabilità anche per l'AF 2020/2021, degli interventi, presenti negli specifici allegati alle delibere citate, e per i quali è stato richiesto il mantenimento nella programmazione regionale nei termini previsti della Deliberazione n 43 del 23/3/2017 del Consiglio regionale.

Inoltre preso atto che la già citata DGR nr. 1119 del 30 luglio 2019 ad oggetto "Programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa. Anno Scolastico 2020-2021. Linee guida. (art. 138 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112)" prevede al punto Indirizzi e criteri per il dimensionamento della rete scolastica dell'Allegato A una particolare attenzione ai comuni montani ("Per assicurare la presenza nel territorio delle scuole, quale realtà sociale fondamentale per una comunità, è importante per i Comuni della Provincia di Belluno, oltre a quelli ricadenti in province parzialmente montane come Vicenza e Verona, mantenere almeno un ordine di scuola in ogni territorio comunale.") si ritiene in via sperimentale di autorizzare il mantenimento del numero di interventi di primo anno approvati nell'AF 2019/20 ai sensi delle DDGGRR nn. 851/2019 e 852/2019 presso sedi formative ricadenti in comuni montani nei termini sopra citati, prevedendo altresì la possibilità che alcuni interventi, risultando al termine della conferma delle iscrizioni temporaneamente non avviabili per l'AF 2020/21, siano realizzati presso altra sede formativa dell'ente beneficiario del percorso, previa comunicazione entro il 10 luglio 2020.

Tutte le sperimentazioni precisate in calce all'Appendice 2 della presente Direttiva non possono dar luogo ad un aumento dell'offerta formativa.

Per gli interventi presentabili o presentati ai sensi del presente provvedimento è possibile richiedere la sospensione all'avvio per l'AF 2020/2021 di interventi di primo anno ed il mantenimento nella programmazione regionale per gli interventi non avviati; la comunicazione deve pervenire entro il 10 luglio 2020.

La richiesta di sospensione e mantenimento nella programmazione regionale 2020/2021 alla Giunta regionale del Veneto – Direzione Formazione e Istruzione dovrà avvenire **esclusivamente** per via telematica, dalla casella di **Posta Elettronica Certificata** del Soggetto Proponente, inviando una PEC all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Regione del Veneto, <u>formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it</u>.

Inoltre è possibile richiedere la rinuncia alla realizzazione di interventi di primo anno; la comunicazione deve pervenire entro il 10 luglio 2020.

La richiesta di rinuncia alla Giunta regionale del Veneto – Direzione Formazione e Istruzione dovrà avvenire **esclusivamente** per via telematica, dalla casella di **Posta Elettronica Certificata** del Soggetto Proponente, inviando una PEC all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Regione del Veneto, formazione generazione estruzione generazione, veneto. it.

Le risorse resesi disponibili per sospensione all'avvio o rinuncia potranno essere utilizzate in un'ottica di valorizzazione del sistema.

Risulta inoltre possibile presentare progetti per il riconoscimento di interventi formativi ammissibili ma non finanziabili, per i quali l'Ente beneficiario richieda la realizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 3, lett. b) della Legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 e s.m.i., senza oneri finanziari a carico della Regione; tali progetti devono comunque riferirsi a figure coerenti con la programmazione dell'offerta formativa nelle Scuole della formazione professionale per l'Anno Scolastico-Formativo 2020-2021 prevista dalla DGR n. 1119 del 30 luglio 2019, così come modificata ed integrata dalla successiva DGR n. 1898 del 17 dicembre 2019. I progetti relativi a detti interventi devono essere oggetto di specifica domanda – al fine di una specifica e distinta valutazione ed approvazione- e presentare un piano finanziario a zero risorse.





11. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti

Per la <u>sezione 1 - comparti vari</u> e per <u>la sezione 2 - benessere</u> possono presentare progetti:

- i soggetti iscritti nell'elenco di cui alla Legge Regionale n. 19 del 9 agosto 2002 ("Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati") per l'ambito dell'obbligo formativo;
- i soggetti non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento per l'ambito dell'obbligo formativo e ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 359 del 13 febbraio 2004 e s.m.i.. In questo caso la valutazione dell'istanza di accreditamento sarà effettuata entro i 90 giorni successivi alla data di scadenza dell'Avviso di riferimento alla presente Direttiva.

Per la sezione 3 - edilizia possono presentare progetti formativi:

- i soggetti iscritti nell'elenco di cui alla Legge Regionale n. 19 del 9 agosto 2002 ("Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati") per l'ambito dell'obbligo formativo appartenenti al sistema delle scuole edili del Veneto e iscritti nell'elenco di cui alla Legge Regionale n. 19 del 9 agosto 2002 ("Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati") per l'ambito dell'obbligo formativo.
- i soggetti non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento per l'ambito dell'obbligo formativo e ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 359 del 13 febbraio 2004 e s.m.i.. In questo caso la valutazione dell'istanza di accreditamento sarà effettuata entro i 90 giorni successivi alla data di scadenza dell'Avviso di riferimento alla presente Direttiva.

In tal modo viene garantita a tutti i soggetti interessati la partecipazione alle procedure di affidamento, a condizione che il soggetto risulti accreditato al momento della stipula del contratto/atto di adesione, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

Inoltre, i soggetti che presentano progetti per percorsi di istruzione e formazione professionale non devono avere fini di lucro in base alle norme vigenti e devono offrire servizi educativi destinati all'istruzione e formazione dei giovani.

Tali requisiti devono risultare dallo Statuto e costituiscono condizione per la sottoscrizione dell'atto di adesione.

Infatti, ai sensi del Decreto Interministeriale del 29.11.2007 i beneficiari che realizzano interventi formativi in assolvimento dell'obbligo di istruzione devono rispondere ai seguenti criteri generali:

- a) appartenere ad un organismo che non abbia fini di lucro in base alle norme vigenti e offra servizi educativi destinati all'istruzione e formazione dei giovani fino a 18 anni. Tali requisiti devono risultare dallo statuto dell'organismo;
- b) avere un progetto educativo finalizzato a far acquisire ai predetti giovani i saperi e le competenze di cui all'articolo 1, comma 2 del predetto D.I.;
- c) applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro per la formazione professionale nella gestione del personale dipendente impegnato nei percorsi di cui all'articolo 1 del predetto D.I.;
- d) prevedere che le attività educative e formative siano affidate a personale docente in possesso di abilitazione all'insegnamento o ad esperti in possesso di documentata esperienza maturata per almeno cinque anni nel settore professionale di riferimento;
- e) prevedere stabili relazioni con le famiglie e con i soggetti economici e sociali del territorio, anche attraverso misure di accompagnamento per favorire il successo formativo;
- f) garantire la collegialità nella progettazione e nella gestione delle attività didattiche e formative, assicurando la certificazione periodica e finale dei risultati di apprendimento;
- g) disporre di strutture, aule ed attrezzature idonee alla gestione di servizi educativi all'istruzione e formazione dei giovani fino a 18 anni.

In considerazione del riordino delle funzioni provinciali intervenuto con LL.RR. nn. 19/2015 e 30/2016 la programmazione dei percorsi triennali di istruzione e formazione in precedenza realizzati presso gli ex CFP





della Provincia di Treviso (Lancenigo) e della Città Metropolitana di Venezia (Chioggia, Marghera e san Donà di Piave) sono oggetto di uno specifico Avviso.

11.a. Conseguenze della sospensione dell'accreditamento

In caso di sospensione dell'accreditamento l'Ente non può partecipare a nessun bando né come Ente proponente né come partner di progetto per tutta la durata della sospensione, decorrente dalla data di notifica del provvedimento medesimo. Saranno considerati inammissibili progetti presentati da soggetti che siano in stato di sospensione dell'accreditamento o che vengano posti in sospensione durante la fase di istruttoria.

La sospensione dell'accreditamento intervenuta dopo l'approvazione della graduatoria dei progetti del beneficiario o di uno dei partner e che perduri oltre il termine per l'avvio delle attività formative previsto dalla direttiva, determina la revoca dell'aggiudicazione.

Gli enti cui sia stato revocato l'accreditamento non possono partecipare a nessun bando regionale neanche in qualità di partner di progetto prima che sia trascorso il periodo previsto dalla sanzione.

Ferma restando la responsabilità in capo al Legale Rappresentante dell'OdF in merito alla tutela dell'incolumità della salute e della sicurezza degli allievi e degli operatori, la sospensione dell'accreditamento del soggetto beneficiario, intervenuta successivamente all'avvio del progetto e prima della sua conclusione, può determinare anche la sospensione delle attività formative in corso, qualora il provvedimento di sospensione dell'accreditamento sia motivato dal mancato rispetto di requisiti inerenti sicurezza e la tutela della salute degli allievi e degli operatori .

12. Forme di partenariato

Ogni progetto dovrebbe **presentare almeno un partenariato**, in quanto i criteri di valutazione descritti al punto 16.d della presente Direttiva prevedono, in coerenza con i criteri di selezione esaminati e approvati nella seduta del Comitato di Sorveglianza del 30 giugno 2015:

- uno specifico parametro per la valutazione di merito, riservata ai partenariati (parametro 5),
- che l'assegnazione di una valutazione negativa (punteggio 0) in uno dei parametri di valutazione di merito comporti l'esclusione dalla valutazione di merito.

In considerazione della oggettiva difficoltà di movimento nel territorio e chiusura temporanea delle attività a causa dell'emergenza Coronavirus Covid 19, la mancanza di schede di partenariato non costituisce motivo di esclusione. La presentazione delle schede partner può essere sostituita da un impegno a presentare successivamente le schede di adesione per i partner previsti.

Ciascun progetto deve essere il frutto di un'accurata analisi dei fabbisogni occupazionali espressi dai settori produttivi presenti nel territorio ed esplicitati nel progetto, attraverso il coinvolgimento delle imprese, anche nella fase di individuazione degli specifici fabbisogni professionali o di specifiche competenze tecnico-professionali integrative degli standard minimi e richieste dal mercato del lavoro.

Il partenariato (operativo o di rete⁶) può essere attivato:

- con le imprese ritenute rappresentative e qualificate nel settore. In questo modo si intende instaurare una sinergia tra le esigenze produttive e quelle formative, al fine di realizzare un percorso a forte valenza professionalizzante. I partner potranno svolgere una funzione attiva all'interno del percorso formativo collaborando ad una o più fasi dell'intervento al fine di formare un "soggetto competente" che sappia inserirsi e contestualizzarsi in un sistema produttivo in modo efficace. Le imprese potranno intervenire:
 - nella fase di analisi e rilevazione dei fabbisogni,
 - nella fase di progettazione del percorso formativo,
 - nella fase di monitoraggio e valutazione ex post del percorso formativo;
- con Organismi di Formazione e/o con soggetti rappresentativi del sistema produttivo del Veneto quali associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, camere di commercio, enti bilaterali, organizzazioni di distretto etc;





⁶ Per la definizione di partner operativo o di rete si rimanda al Testo Unico per i Beneficiari.

- con enti territoriali, Aziende ULSS, altri soggetti pubblici;
- con una o più scuole secondarie di secondo grado in vista della valutazione dei crediti formativi e del loro riconoscimento nel passaggio tra sistemi per:
 - potenziare, nell'ottica della continuità dei percorsi formativi, l'integrazione tra soggetti istituzionali, formativi e gli altri soggetti del territorio,
 - individuare, condividere, sperimentare e documentare criteri e dispositivi di certificazione delle competenze nell'ambito dell'offerta formativa regionale che assicurino al contempo flessibilità dei percorsi e standard comuni di valutazione,
 - contenere il fenomeno della dispersione scolastica sostenendo ciascun giovane nella scelta e realizzazione del percorso più rispondente ai propri bisogni formativi,
 - al fine di garantire il successo formativo dei giovani, inteso come conquista personale di autonomia, consapevolezza culturale e responsabilità, tale da consentire a ciascuno il pieno esercizio della cittadinanza attiva, insieme con l'acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro e nella prospettiva di una formazione lungo tutto l'arco della vita;
 - per gli interventi specifici per allievi disabili che non siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento ordinari è opportuno prevedere il coinvolgimento del SIL – Servizio Inserimento lavorativo - competente per territorio, che può svolgere una funzione attiva all'interno del percorso formativo collaborando ad una o più fasi dell'intervento (rilevazione e analisi delle possibilità di inserimento lavorativo, progettazione dell'intervento, monitoraggio e valutazione ex post del percorso formativo).

Come previsto dal Testo Unico Beneficiari il partenariato deve comportare un concreto valore aggiunto al progetto direttamente a livello operativo ed è oggetto di idonea analisi in sede di valutazione delle proposte.

Il partenariato operativo in particolare, che si configura a partire da un piano di attività dettagliato e dal relativo budget che gli viene assegnato, è assimilato a quella del soggetto attuatore e ne condivide, per i compiti specifici ad esso affidati, la responsabilità nella gestione e nell'attuazione degli interventi.

Pertanto non sono ammissibili eventuali progetti che presentino tra i partenariati operativi soggetti sospesi o revocati dall'accreditamento, se tale condizione non viene sanata entro i termini prescritti dalla Regione ove ciò non pregiudichi la fattibilità o gli obiettivi del progetto stesso.

Le partnership (sia aziendali che non) devono essere rilevate, oltre che nella specifica scheda del formulario per la presentazione dei progetti, anche nello specifico modulo di adesione (disponibile in allegato al formulario) che deve essere trasmesso agli uffici regionali scansionato, completo di timbro e firma autografa del legale rappresentante del partner, unitamente al formulario quale parte integrante e sostanziale dello stesso; in alternativa può essere presentato modulo di adesione in partnership firmato digitalmente.

13. Delega

Per le attività di cui all'Avviso di riferimento alla presente Direttiva la delega è vietata. Di conseguenza, in fase progettuale il soggetto proponente deve prevedere la realizzazione delle attività in proprio o attraverso il ricorso a prestazioni individuali, partenariati o acquisizioni di beni e servizi. Non è consentita in nessun caso la delega per attività di coordinamento, direzione e segreteria organizzativa del progetto. Sul punto si rimanda a quanto previsto nel Testo Unico per i beneficiari, al punto "procedure per l'affidamento a terzi".

14. Risorse necessarie e vincoli finanziari

I progetti quadro presentati devono essere riferiti obbligatoriamente alla sezione comparti vari o alla sezione edilizia o alla sezione benessere.





Le risorse necessarie per la finanziabilità di interventi di primo anno nell'ambito del Piano annuale di formazione iniziale 2020/21 ammontano complessivamente a euro 26.865.000,00 così ripartite:

	SEZIONE 1: COMPARTI VA	ARI
RISORSE STANZIATE	UNITÀ DI COSTO STANDARD APPLICATE AI PERCORSI	UNITÀ DI COSTO STANDARD APPLICATE AGLI INTERVENTI INDIVIDUALI DI ACCOGLIENZA/ACCOMPAGNAMENTO PERSONALIZZAZIONE
Euro 22.070.000,00	Il contributo pubblico massimo viene calcolato applicando i seguenti valori : - UCS oraria = 85,00 euro per ora corso; - UCS allievo = 403,50 euro per allievo. Secondo la seguente formula: contributo pubblico orario = 85,00 * monte ore corso + contributo pubblico allievo = 403,50 ⁷ * n. allievi (nel limite massimo di € 8.070,00, considerando 20 studenti per corso il numero massimo di frequentanti finanziabili negli interventi della sezione comparti vari)	Il contributo massimo applicato per ogni ora di intervento individuale di attività frontali di accoglienza/accompagnamento/ personalizzazione è di euro 38,00, (ne limite massimo di euro 950,00 per ciascun intervento previsto nel progetto)

SEZIONE 2: SERVIZI DEL BENESSERE			
RISORSE STANZIATE	UNITÀ DI COSTO STANDARD APPLICATE AI PERCORSI	UNITÀ DI COSTO STANDARD APPLICATE AGLI INTERVENTI INDIVIDUALI DI ACCOGLIENZA/ACCOMPAGNAMENT O/ PERSONALIZZAZIONE	
Euro 4.175.000,00	Il contributo pubblico massimo viene calcolato applicando i seguenti valori: - UCS oraria = 77,50 euro per ora corso; - UCS allievo = 462,00 euro per allievo. Secondo la seguente formula: contributo pubblico orario = 77,50 * monte ore corso +	Il contributo massimo applicato per ogni ora di intervento individuale di attività frontali di accoglienza/accompagnamento/ personalizzazione è di euro 38,00, (nel limite massimo di euro 950,00 per ciascun intervento previsto nel progetto)	

⁷ Il parametro allievo utilizzato per le azioni di tipo B viene quantificato in misura doppia rispetto al parametro allievo dei corsi per normodotati (per la sezione comparti vari euro 807,00 per allievo)





	contributo pubblico allievo = 462,00* n. allievi (nel limite massimo di € 9.240,00, considerando 20 studenti per corso il numero massimo di frequentanti finanziabili negli interventi della sezione servizi del benessere)	
--	---	--

SEZIONE 3: COMPARTO EDILIZIA			
RISORSE STANZIATE	UNITÀ DI COSTO STANDARD APPLICATE AI PERCORSI DEL COMPARTO EDILIZIA SENZA CONTRIBUTO PRIVATO DELLE CASSE EDILI	UNITÀ DI COSTO STANDARD APPLICATE AGLI INTERVENTI INDIVIDUALI DI ACCOGLIENZA/ACCOMPA GNAMENTO/	
		PERSONALIZZAZIONE	
Euro 620.000,00	Il contributo pubblico massimo viene calcolato applicando i seguenti valori: - UCS oraria = 72,00 euro per ora corso; - UCS allievo = 812,00 euro per allievo. Secondo la seguente formula: contributo pubblico orario = 72,00 * monte ore corso. + contributo pubblico allievo = 812* n. allievi (nel limite massimo di € 16.240,00 considerando 20 studenti per corso il numero massimo di frequentanti finanziabili negli interventi della sezione edilizia, nei corsi privi di cofinanziamento privato delle casse edili).	Il contributo massimo applicato per ogni ora di intervento individuale di attività frontali di accoglienza/ accompagnamento/ personalizzazione è di euro 38,00, (nel limite massimo di euro 950,00 per ciascun intervento previsto nel progetto).	

Per la <u>sezione 3 - comparto edilizia</u> occorre precisare che con la DGR n. 698/2011 sono state individuate le Unità di Costo Standard da utilizzare per le attività del comparto Edilizia.

Nella definizione di dette UCS si è tenuto conto della circostanza che il sistema regionale delle Casse Edili ha coperto in passato i costi delle attività che non sono a carico del contributo pubblico con un contributo pari a circa il 27,9% del costo complessivo.





Applicando la medesima percentuale di cofinanziamento alle rivalutazioni delle UCS effettuate con le DDGR n. 1012/2012 e n. 1004/2013, viene individuato il costo complessivo delle attività secondo i seguenti parametri di UCS:

- Euro 72,00 ora/corso,
- Euro 812,00 allievo formato,
- Euro 38,00 ora/individuale,

che consentono di determinare in Euro 88.470,00 il costo massimo di un corso di 990 ore con 20 allievi formati.

14.a. Parametri aggiuntivi

<u>Convitto</u>: limitatamente alle <u>istanze presentate per la sola sezione 1</u>, riferite alle attività del comparto alimentare e ristorazione svolte in regime di convitto e per le sole ore di formazione teorica, sarà riconosciuto, nell'ambito dell'importo quantificato al punto 14, il parametro ora/corso aggiuntivo di euro 13,00, per un importo massimo di euro 77.300,00 previsto per tutti gli interventi FI/Q1T.

In caso di domande eccedenti le risorse saranno preferite le sedi già oggetto di riconoscimento del parametro nelle annualità precedenti.

14.b. Spese di frequenza a carico degli allievi

Eventuali contributi per le spese di frequenza del corso a carico degli allievi a qualsiasi titolo non possono superare complessivamente l'importo di 150,00 euro per ciascun anno formativo. Tali eventuali contributi devono essere previsti in progetto alla voce "A2.2 - Cofinanziamento privato in denaro" del piano finanziario e contabilizzati ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie.

In analogia con gli Istituti Scolastici Superiori può rimanere a carico degli allievi l'acquisto di:

- testi scolastici:
- piccoli strumenti/attrezzature o materiale antinfortunistico di uso personale e di modesto valore, finalizzato all'attività formativa e destinato a rimanere di proprietà degli allievi.

Nel sito ufficiale della Regione⁸, è disponibile il "Vademecum delle spese di frequenza triennali di istruzione e formazione" che dovrà essere consegnato a tutti gli allievi iscritti alla formazione iniziale.

Sulla base dello stesso Vademecum ciascun OdF, tenendo presente sia criteri qualitativi, sia il principio del contenimento dei costi a carico delle famiglie, dovrà redigere una lista degli articoli da far acquistare agli allievi (nei limiti dei materiali e delle attrezzature indicati dal vademecum), completa delle specifiche tecniche richieste e redigere un ampio elenco di rivenditori da consegnare agli allievi, qualora chiedano indicazioni su dove acquistare il materiale, e da conservare agli atti a disposizione della Regione.

Non potranno essere a carico degli allievi i costi dei materiali di consumo da utilizzare durante le esercitazioni pratiche svolte presso il Centro o al di fuori dell'orario scolastico.

14.c. Riduzioni del contributo pubblico legate alla frequenza

Agli interventi che si concludono con un numero di allievi formati (che abbiano frequentato almeno il 75% del monte ore corso) inferiore al minimo previsto, non verrà riconosciuto il contributo pubblico allievo.

La suddetta disposizione non si applica nei casi connessi ai passaggi tra sistemi o a trasferimenti interni al sistema della formazione professionale, debitamente certificati, qualora la somma delle ore certificate e quelle svolte in formazione raggiungano il 75% del monte ore del corso.

Occorre ricordare che il precedente punto 6. Destinatari tuttavia prevede che per frequentanti si intendono utenti che abbiano registrato almeno 40 ore di presenza.





⁸ Disponibile all'indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/formazioneiniziale alla voce "Gestione" nella cartella zippata "Direttive e Modulistica di gestione".

15. Modalità e termini per la presentazione dei progetti

A pena di inammissibilità, la presentazione dei progetti deve, quindi, avvenire tramite l'applicativo SIU – Sistema Informativo Unificato.

Ai fini dell'utilizzo del SIU, per la presentazione della domanda e dei relativi progetti, è necessario seguire la procedura di seguito descritta.

Passaggio 1 (passaggio diretto per gli organismi di formazione accreditati⁹)

- Registrazione al portale GUSI (Gestione Utenti Sistema Informativo) per ottenere le credenziali per l'accesso all'applicativo SIU, seguendo le istruzioni reperibili al seguente indirizzo: https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu.
- Per qualsiasi problematica legata ad aspetti informatici, incluso il ripristino della password, è possibile contattare il call center regionale all'indirizzo mail: call.center@regione.veneto.it o al numero verde 800914708 nei seguenti orari dalle 8.00 alle 18.30 dal lunedì al venerdì e dalle 08.00 alle 14.00 il sabato.

Passaggio 2

- Imputazione nel sistema di acquisizione dati on-line SIU della domanda di ammissione e dei progetti
 accedendo al seguente indirizzo: https://siu.regione.veneto.it/DomandePRU/; un'apposita guida alla
 progettazione verrà resa disponibile come supporto alla compilazione della domanda, dei progetti e dei
 campi di cui l'applicativo si compone.
- Occorre selezionare "Inserimento Nuova domanda"; selezionare il Programma operativo "Fondi Nazionali art. 68 della legge 144/99 e s.m.i; D Lgs n. 226/2005. L. 53/2003 e art. 1, commi 622-624, L. 296/2006" cliccare "Nuova Domanda", prosegui con "Domanda di ammissione", scegliere "DMP "Azioni nell'ambito della Istruzione e Formazione professionale. AF 2020/2021", prosegui poi cerca e scegli il bando con la DGR relativa al primo anno di IeFP e la sezione idonea al progetto che si intende presentare (comparti vari, benessere edilizia) per l' AF 2020-2021;
- Eseguire il download del modulo generato dal sistema della domanda/progetto ¹⁰ e apporre nel file scaricato la firma digitale.
- Inserire gli allegati alla domanda/progetto.

Passaggio 3

- Presentazione della domanda/progetto attraverso l'apposita funzionalità del sistema (SIU). La presentazione della domanda/progetto attraverso l'apposita funzionalità del sistema (SIU) deve avvenire entro e non oltre le ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, a pena di inammissibilità.

Al fine di prevenire eventuali inconvenienti che possono verificarsi a ridosso della scadenza del termine di presentazione delle domande, sia per ragioni imputabili al sistema, sia per sovraccarichi o di cali di performance della rete, si suggerisce ai soggetti proponenti di provvedere alla presentazione delle domande con congruo anticipo rispetto alla scadenza fissata.

A tal proposito si precisa che eventuali segnalazioni di mancata presentazione della domanda nei termini previsti dalla direttiva, potranno essere oggetto di valutazione regionale solo alle seguenti condizioni:

- accertato malfunzionamento esclusivamente imputabile al gestore del SIU;
- rilascio di un codice numerico (ticket incident) almeno 24 ore prima della scadenza fissata dalla Direttiva.

Si evidenzia inoltre:

9 per i soggetti in fase di accreditamento, va richiesta l'attribuzione di nome utente e password utilizzando la procedura informatizzata, al fine di ottenere il codice che identifica l'ente nella banca dati regionale. http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/spaziooperatori - Applicativo richiesta credenziali accesso - non accreditati 10 in regola con la normativa sull'imposta di bollo





- il sistema oltre tale termine impedisce la presentazione della domanda/progetto;
- non è prevista la presentazione cartacea della Domanda;
- qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincida con il sabato, o con giornata festiva, il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

La domanda/progetto dovrà essere accompagnata dai seguenti allegati:

- scansione della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'assenza di cause ostative firmata digitalmente;
- scansione del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità e leggibile;
- moduli di adesione in partnership completi di timbro e firma del legale rappresentante del partner;
- quant'altro previsto e precisato nell'emananda "Guida alla progettazione".

Come previsto dall'informativa pubblicata sul sito regionale, prot. 304756 del 15 luglio 2013, l'imposta di bollo, pari a 16 euro, dovrà essere assolta dal soggetto proponente in modo virtuale.

Gli estremi dell'autorizzazione all'utilizzo del bollo virtuale ottenuta dall'Agenzia delle Entrate dovranno essere riportati nell'apposito quadro della domanda di ammissione/progetto.

Si precisa comunque che tale adempimento non è una condizione di ammissibilità dei progetti e che, in caso di impedimento all'assolvimento del bollo, le domande di ammissione al finanziamento relative alla presente Direttiva potranno essere regolarizzate anche successivamente alla presentazione. In mancanza dell'autorizzazione da parte dell'Agenzia delle Entrate all'utilizzo del bollo virtuale, l'imposta di bollo potrà essere assolta attraverso il pagamento a mezzo modello F24 oppure con versamento eseguito tramite intermediario convenzionato (per esempio: Tabaccherie) con rilascio del relativo contrassegno ("bollo").

Nel caso di assolvimento dell'imposta a mezzo modello F24 o tramite intermediario convenzionato (per esempio: Tabaccherie) gli estremi del pagamento effettuato dovranno essere indicati nell'apposito quadro della domanda/progetto.

La presentazione della domanda/progetto e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente direttiva e delle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie riguardanti la materia.

La Direzione Formazione e Istruzione è a disposizione degli operatori per fornire le eventuali informazioni necessarie. Le informazioni possono essere richieste ai seguenti recapiti telefonici:

- per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, degli utenti destinatari ecc.): 041/2795026 5061 5032 5736 dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 e il venerdì dalle 9.00 alle 13.00;
- per problematiche legate ad aspetti informatici contattare il call center all'indirizzo mail: call.center@regione.veneto.it o al numero verde 800914708 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.30 e il sabato dalle 08.00 alle 14.00.

Ulteriori informazioni, avvisi e linee guida relativi alla presente Direttiva saranno rese disponibili nella sezione del portale regionale dedicato alle attività promosse dalla Direzione Formazione e Istruzione¹¹.

La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente Direttiva e delle disposizioni regionali, nazionali e dell'Unione Europea, riguardanti la materia.

Vista la procedura di presentazione in SIU si raccomanda di predisporre il caricamento per tempo, evitando per quanto possibile di procedere in prossimità della scadenza come sopra definita.





¹¹ La documentazione relativa alla presente Direttiva e alle altre attività promosse dalla Direzione Formazione ed Istruzione sono disponibili al link: http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/spaziooperatori

15.a Richiesta di sospensione o rinuncia al percorso triennale

Le richieste degli Organismi di Formazione di sospensione all'avvio per l'AF 2020/21 di interventi di primo anno ed il mantenimento nella programmazione regionale per gli interventi non avviati dovranno essere spedite esclusivamente a mezzo PEC con firma digitale del Legale Rappresentante dell'Organismo richiedente entro il 10 luglio 2020.

Nell'oggetto del messaggio di Posta Elettronica Certificata dovrà essere riportata la seguente dicitura: "Interventi formativi nelle sezioni comparti vari benessere ed edilizia AF 2020/2021; richiesta sospensione avvio".

Nel testo del messaggio di Posta Elettronica Certificata, all'inizio del messaggio, dovrà essere riportata la denominazione dell'ufficio destinatario competente per materia, nel caso specifico "Direzione Formazione e Istruzione".

Le richieste degli Organismi di Formazione di rinuncia al percorso triennale; dovranno essere spedite esclusivamente a mezzo PEC con firma digitale del Legale Rappresentante dell'Organismo richiedente entro entro il 10 luglio 2020.

Nell'oggetto del messaggio di Posta Elettronica Certificata dovrà essere riportata la seguente dicitura: "Interventi formativi nelle sezioni comparti vari benessere ed edilizia AF 2020/2021; rinuncia".

Nel testo del messaggio di Posta Elettronica Certificata, all'inizio del messaggio, dovrà essere riportata la denominazione dell'ufficio destinatario competente per materia, nel caso specifico "Direzione Formazione e Istruzione".

In entrambi i casi quindi la trasmissione comunicazione alla Giunta Regionale del Veneto – Direzione Formazione e Istruzione deve avvenire esclusivamente per via telematica, dalla casella di Posta Elettronica Certificata del Soggetto Proponente, inviando una mail all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Regione del Veneto, formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it.

16. Procedure e criteri di valutazione

Le procedure ed i criteri di valutazione dei progetti presentati vengono individuati a partire dai criteri di selezione già esaminati ed approvati nella seduta del Comitato di Sorveglianza del 30 giugno 2015 per il POR FSE 2014/2020 con le integrazioni rese necessarie dalle specifiche caratteristiche della presente Direttiva.

In coerenza con quanto disposto anche dalla presente Direttiva, i progetti vengono istruiti in ordine all'ammissibilità e successivamente sottoposti a valutazione di merito da parte di un nucleo di valutazione formalmente individuato.

Vengono previste 3 distinte graduatorie di finanziabilità per gli interventi di primo anno nell'ambito del Piano annuale di formazione iniziale 2020-2021, una per ciascuna sezione e quindi:

- sezione 1 comparti vari
- <u>sezione 2 benessere</u>
- sezione 3 edilizia

Risultando possibile presentare progetti per il riconoscimento di interventi formativi ammissibili ma non finanziabili, per i quali l'Ente beneficiario richieda la realizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 3, lett. b) della Legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 e s.m.i., senza oneri finanziari a carico della Regione detti interventi, oggetto di specifico progetto, sono sottoposti ad una specifica e distinta valutazione ed approvazione, e conseguente distinta graduatoria per sezione.





16.a. Criteri di ammissibilità

Tali criteri riguardano la presenza nel progetto quadro e negli interventi in esso contenuti dei requisiti indicati nel bando. La presenza di tali requisiti non dà punteggio, ma la loro assenza determina la non ammissibilità del progetto quadro, o del singolo intervento oggetto di valutazione.

L'inammissibilità del progetto quadro determina l'inammissibilità di tutti gli interventi in esso contenuti che non saranno quindi sottoposti alla successiva valutazione.

16.b. Requisiti di ammissibilità/inammissibilità del progetto

- 1. **Termini**: rispetto dei termini di presentazione delle proposte in relazione alle scadenze previste dal Bando;
- 2. **Modalità**: rispetto delle modalità di presentazione delle proposte previste dal Bando;
- 3. **Documentazione**: completa e corretta redazione della documentazione richiesta;
- 4. **Requisiti soggettivi del soggetto proponente**: sussistenza nel Soggetto proponente dei requisiti giuridici soggettivi previsti dalla normativa vigente per poter attuare le azioni richieste dal Bando. Assenza di provvedimenti regionali di sospensione dell'accreditamento;
- 5. **Partenariato**: rispetto delle prescrizioni contenute nel Bando circa gli accordi di Partenariato obbligatori (ove previsti) o vietati;
- 6. **Destinatari**: corrispondenza con il numero e le caratteristiche dei destinatari previste dal Bando;
- 7. **Durata e Articolazione**: coerenza del progetto con la struttura delle azioni indicate nel Bando, corretta localizzazione dell'intervento;
- 8. **Parametri di costo**: rispetto dei parametri di costo indicati nel Bando.

16.c. Requisiti di ammissibilità/inammissibilità dei singoli interventi

Gli interventi contenuti nei progetti quadro giudicati ammissibili verranno a loro volta istruiti in ordine all'ammissibilità, riferita alla presenza/assenza dei seguenti requisiti indicati dalla Direttiva:

- numero e caratteristiche dei destinatari;
- durata, articolazione e caratteristiche dell'intervento definite nella presente direttiva;
- rispetto delle disposizioni e delle limitazioni sul numero di interventi proponibili esposte nella presente Direttiva al punto 10.

Gli interventi sono ammessi alla valutazione di merito previa verifica dell'esistenza di tutti gli elementi sopra esposti.

Vengono predisposte 3 distinte graduatorie di finanziabilità per gli interventi di primo anno nell'ambito del Piano annuale di formazione iniziale 2020-2021, una per ciascuna sezione e quindi:

- sezione 1 comparti vari
- <u>sezione 2 benessere</u>
- <u>sezione 3 edilizia</u>

L'inammissibilità di un singolo intervento comporta la rideterminazione del contributo pubblico eventualmente riconoscibile all'intero progetto.

Per gli interventi formativi ammissibili ma non finanziabili, per i quali l'Ente beneficiario richieda la realizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 3, lett. b) della Legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 e s.m.i., senza oneri finanziari a carico della Regione, sottoposti ad una specifica e distinta valutazione ed approvazione, viene prevista una distinta graduatoria per sezione.





16.d. Griglia per la scheda di valutazione

	FINALITÀ DELLA PROPOSTA	LIVELLO	MAX PUNTI
	- grado di coerenza esterna del progetto con le esigenze specifiche del territorio, supportata da analisi/ studi / dati e indagini circostanziate che consentano di focalizzare la proposta rispetto alle esigenze del sistema produttivo e del tessuto socio-economico di riferimento,	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
PARAMETRO	 grado di incidenza del progetto nella soluzione dei problemi occupazionali (di inserimento/re-inserimento lavorativo); creazione di lavoro/impresa per favorire la crescita 	Sufficiente	4 punti
1	occupazionale; - circostanziata descrizione del progetto in relazione anche all'impatto sul tessuto economico/sociale territoriale di	Discreto	6 punti
	riferimento; - accurata descrizione dei fabbisogni cui il progetto intende rispondere.	Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
	OBIETTIVI PROGETTUALI	LIVELLO	MAX PUNTI
	- grado di coerenza della proposta progettuale con le finalità individuate nel bando.	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
PARAMETRO 2		Sufficiente	4 punti
2		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
	QUALITÀ DELLA PROPOSTA	LIVELLO	MAX PUNTI
	 grado di coerenza della proposta progettuale con le finalità individuate nel bando; 	Insufficiente	0 punti
PARAMETRO	 qualità della proposta in termini di chiarezza espositiva, completezza ed esaustività della stessa con riferimento agli obiettivi indicati nella direttiva di riferimento; qualità dell'impianto complessivo e delle singole fasi, che dovranno essere dettagliate in modo chiaro e preciso sia nella descrizione dei contenuti che nell'individuazione delle metodologie e degli strumenti. 	Non del tutto sufficiente	2 punti
3		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
	METODOLOGIE	LIVELLO	MAX PUNTI
parametro 4	 utilizzo di metodologie didattiche innovative per la realizzazione dell'intervento; metodologie applicate per la realizzazione delle attività con particolare riferimento al grado 	Insufficiente	0 punti
	di innovazione delle stesse e alla coerenza tra l'articolazione del progetto e i contenuti proposti;	Non del tutto sufficiente	2 punti





	- modalità di valutazione e monitoraggio degli interventi previsti;	Sufficiente	4 punti
	- figure professionali utilizzate nell' intervento.	Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
	PARTENARIATO 12	LIVELLO	MAX PUNTI
PARAMETRO	Qualità dei partner:		
5	collegamenti con le realtà produttive.	Sufficiente	4 punti
	Quantità dei partner: Numero di partner coinvolti.	Discreto	6 punti
	ramero di pardier com tota.	Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
	GRADO DI REALIZZAZIONE ATTIVITÀ PREGRESSA	LIVELLO	MAX PUNTI
	Grado di realizzazione da parte del Soggetto Proponente:	0%	0 punti
	percentuale di avvio dei progetti calcolata sulla base dei risultati del Piano annuale di formazione iniziale A.F. 2019/20.	1 – 75%	1 punto
		76 – 100%	2 punti
	Grado di efficacia da parte del Soggetto proponente	LIVELLO	MAX PUNTI
PARAMETRO 6	nell'inserimento a 12 mesi dalla conclusione dell'intervento dei qualificati che hanno frequentato un percorso di IeFP nell'ambito dei bandi DDGR nn. 576/2017 e 577/2017: scostamento del dato	Sotto la media regionale	0 punti
	risultante a 12 mesi dalla somma del tasso di occupazione, del tasso	Da 0% a 10%	1 punto
	di tirocinanti e del tasso di rientro nell'istruzione rispetto alla media regionale (rf. Progetto placement).	Da 11%-15%	2 punti
	Per i soggetti che non abbiano presentato progetti risultati finanziati	Da 16%-20%	3 punti
	in adesione alle DDGR considerate l'indice sarà pari a 0.	Da 21%-30%	4 punti
		Oltre il 30%	5 punti
	QUALITÀ DI REALIZZAZIONE ATTIVITÀ PREGRESSA	LIVELLO	MAX PUNTI
DARAMETRO			
PARAMETRO	Qualità di realizzazione dell'attività di formazione iniziale pregressa rilevata dai dati consolidati del 2018/19 (assenza di controlli di primo livello conclusisi con esito irregolare, assenza di	Insufficiente	0 punti
PARAMETRO 7		Insufficiente Non del tutto sufficiente	0 punti 2 punti

¹² Parametro sospeso per oggettive temporanee causa emergenza coronavirus





(assenza di decurtazioni in sede di rendicontazione superiori al 20% del contributo pubblico).	Discreto	6 punti
	Buono	8 punti
	Ottimo	10 punti

Precisazioni

- Ai fini della validazione della progettazione relativa a percorsi formativi triennali per il conseguimento della qualifica professionale finalizzati all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, introdotto dall'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'assegnazione di una valutazione negativa (punteggio 0) in uno dei parametri da 1 a 4 sopra indicati comporta l'esclusione dalla graduatoria per l'assegnazione dei finanziamenti.
- In considerazione della oggettiva difficoltà di movimento nel territorio e chiusura temporanea delle attività, la mancanza di schede di partenariato per il parametro 5 non costituisce motivo di esclusione. La presentazione delle schede partner di rete può essere sostituita da un impegno a presentare successivamente le schede di adesione per i partner di rete non istituzionali; nel caso di mancata presentazione di alcun partenariato viene attribuito un punteggio pari a punti 4.
- Per il parametro "Grado di realizzazione attività pregressa", ai soggetti proponenti che non abbiano presentato progetti in adesione all'ultimo Piano annuale di formazione iniziale, viene assegnato un punteggio pari a 1 punti.
- Per il parametro "Qualità di realizzazione attività pregressa" ai soggetti proponenti che non abbiano presentato progetti in adesione ai due ultimi Piani annuali di formazione iniziale, viene assegnato un punteggio pari a 4 punti.
- Sono finanziati interventi di primo anno nell'ambito del Piano annuale di formazione iniziale 2020/21 in ordine decrescente in base al punteggio del progetto per graduatoria di sezione, fino ad esaurimento delle risorse.
- Per i progetti presentati ai sensi dell'art. 1, comma 3, lett. b) della L.R. n. 8/2017 e di autorizzare all'avvio senza oneri a carico dell'Amministrazione regionale, non essendo previste risorse finanziarie, la graduatoria intende solo valutare la sussistenza di requisiti di corretta progettazione e realizzazione. L'assegnazione di una valutazione negativa (punteggio 0) in uno dei parametri da 1 a 3 sopra indicati comporta l'esclusione dalla graduatoria per il riconoscimento.

17. Tempi ed esiti delle istruttorie

I progetti presentati saranno approvati entro 60 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature, a meno che il numero e la complessità delle proposte pervenute non giustifichino tempi più lunghi.

Il Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione di approvazione dei risultati dell'istruttoria sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale. Le schede tecniche contenenti i giudizi e le valutazioni espresse per ogni singolo progetto saranno consultabili presso la Direzione Formazione e Istruzione dai soggetti aventi diritto.

L'elenco dei percorsi triennali validati e le graduatorie dei progetti presentati, saranno comunicate in via esclusiva attraverso il sito istituzionale <u>www.regione.veneto.it</u> ¹³, che pertanto vale quale mezzo di notifica dei risultati dell'istruttoria e degli adempimenti previsti, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. Di





¹³ La pagina sarà disponibile all'indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/ alla voce "Attività 2019/20. Percorsi triennali comparti vari-edilizia I anno"

conseguenza, è fatto obbligo ai Soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per essere informati sugli esiti delle attività istruttorie, sugli adempimenti e sulle scadenze da rispettare.

18. Comunicazioni

Tutte le disposizioni di interesse generale in relazione all'Avviso di riferimento alla presente Direttiva saranno comunicate sul sito istituzionale <u>www.regione.veneto.it</u> ¹⁴, che pertanto vale quale mezzo di notifica, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. E' fatto obbligo a tutti i soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per esserne informati. Con analoghe modalità saranno pubblicate risposte a quesiti di interesse generale (FAQ).

19. Termini per l'avvio e la conclusione degli interventi formativi

Gli interventi approvati devono essere avviati entro il 16/10/2020 salvo eventuale diversa indicazione contenuta nel provvedimento di adozione degli esiti istruttori.

Il mancato avvio entro il termine indicato comporta la revoca del finanziamento.

I progetti relativi agli interventi di primo anno si concludono il 31/08/2021.

Le lezioni frontali devono adeguarsi al calendario scolastico regionale e concludersi al massimo entro il 30/06/2021; le attività individuali di accoglienza/accompagnamento/personalizzazione devono concludersi entro il 31/08/2021.

20. Indicazione del foro competente

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Venezia.

21. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i.

Il Responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/90 è il dott. Massimo Marzano Bernardi – Dirigente della Direzione Formazione e Istruzione.

22. Tutela della privacy

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento del D.Lgs. 196/2003 alle disposizioni del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) e della DGR n. 596/2018.

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione dei progetti e degli interventi oggetto dell'Avviso di riferimento alla presente Direttiva, nei limiti e secondo le disposizioni di legge, di regolamento o atto amministrativo e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è riconducibile alla seguente specifica normativa: L.R. n. 8/2017 e s.m.i., L. n. 53/2003 ed il D.Lgs. n. 226/2005 e s.m.i..





¹⁴ La pagina sarà disponibile all'indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/ alla voce "Attività 2019/20. Percorsi triennali comparti vari-edilizia I anno".

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

23. Obblighi informativi erogazioni pubbliche

L'art. 35 del D.L. 34/2019 (cd. Decreto crescita) convertito in L. 58/2019 che ha modificato l'art. 1, commi da 125 a 129 della L. n.124/2017, dispone che le Associazioni, Onlus e Fondazioni sono tenute a pubblicare sui propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati, nell'esercizio finanziario precedente, di importo non inferiore a euro 10.000 dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Nel caso in cui il soggetto beneficiario sia un'impresa, l'art. 35 prevede che le succitate informazioni siano pubblicate nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato; qualora, invece, l'impresa sia tenuta a redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'art. 2435-bis codice civile, o il soggetto beneficiario non sia tenuto alla redazione della nota integrativa, detto articolo prevede che le succitate informazioni siano pubblicate, entro il 30 giugno di ogni anno, sui propri sito internet o analoghi portali digitali.

Si rammenta, a tale proposito, che a partire dal 1 gennaio 2020 il mancato rispetto dell'obbligo comporta l'irrogazione, da parte dell'amministrazione che ha erogato il beneficio o dall'amministrazione vigilante o competente per materia, di una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti con un importo minimo di euro 2.000, a cui si aggiunge la revoca integrale del beneficio nel caso in cui all'obbligo di pubblicazione non si adempia comunque nel termine di 90 giorni dalla contestazione.







II. DISPOSIZIONI SULLA GESTIONE DEI PERCORSI

Premessa

Per gli interventi finanziati regolati dalla presente Direttiva si applicano integralmente le disposizioni del Testo Unico per i Beneficiari, qualora non siano in contrasto con quanto disposto dalla Direttiva stessa.

Limitatamente ai punti di seguito riportati, valgono le seguenti disposizioni, in sostituzione a quanto previsto dal Testo Unico per i beneficiari.

Occorre precisare la gestione delle attività avverrà tramite i gestionali SIU, A39 o ROL (per la registrazione delle attività formative).

1. Gestione delle attività: pubblicizzazione delle iniziative

Oltre a quanto previsto dal TU dei Beneficiari, il soggetto attuatore è tenuto ad informare la potenziale utenza degli interventi circa:

- le modalità e i termini previsti per avere accesso all'intervento;
- il fatto che l'intervento è finalizzato all'assolvimento dell'obbligo di istruzione;
- la possibilità di passare al sistema dell'istruzione professionale ai sensi il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 22 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2018 n. 243, che recepisce l'Accordo n. 100 sancito in sede di Conferenza Stato Regioni nella seduta del 10 maggio 2018, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 61, per la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di Istruzione Professionale (IP) e i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale, e viceversa, in attuazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61.
- che il progetto è finanziato / cofinanziato con contributo pubblico.

Non essendo l'attività di pubblicizzazione legata alla selezione degli allievi e dovendo l'iscrizione degli stessi pervenire per disposizione ministeriale entro i primi mesi dell'anno di riferimento, in un periodo quindi precedente all'approvazione dei progetti, l'attività di pubblicizzazione si può intendere come non legata al corso in oggetto ma rivolta a far conoscere l'attività dell'Ente proiettata anche negli anni a venire per orientare e meglio distribuire le scelte formative dei possibili fruitori.

In caso di progetti cofinanziati con utilizzo di altre risorse pubbliche e/o private (ad eccezione delle quote di iscrizione versate dai partecipanti), gli interventi informativi e pubblicitari dovranno essere coordinati e contraddistinti con il logo dei soggetti finanziatori.

La Giunta Regionale del Veneto con provvedimento n. 98 del 11 Febbraio 2014 ha approvato l'istituzione e la definizione del logo identificativo dei soggetti iscritti nell'elenco regionale di cui alla L.R. 19/2002.

Il logo dovrà essere utilizzato dall'Organismo di formazione in tutti i contesti promozionali. Inoltre, l'Organismo di formazione accreditato ai sensi della L.R. n. 19/2002, dovrà apporre presso ciascuna sede operativa accreditata una targa identificativa, fornita dalla Regione del Veneto. L'utilizzo del logo e della targa dovrà rispettare le dimensioni minime ed i posizionanti indicati nella guida tecnica disponibile sul sito della Regione del Veneto al seguente link http://www.regione.veneto.it/web/lavoro/accreditamento-lavoro-formazione.

Nelle ipotesi di accertato uso scorretto del logo potrà essere avviato verso gli Organismi accreditati il procedimento di sospensione di cui alla DGR n. 2120/2015 punto 4 lett. A.

La violazione delle disposizioni sopra definite che non pregiudichi il corretto svolgimento delle attività, comporta le conseguenze previste al punto "Decurtazioni, revoche, sospensioni cautelative del finanziamento e decadenze" del Testo Unico per i Beneficiari".

Nei casi di grave violazione, debitamente contestata, delle disposizioni riguardanti la pubblicizzazione del progetto, la Regione si riserva la potestà di procedere alla revoca parziale o integrale del finanziamento.





2. Gestione delle attività: anagrafe regionale degli studenti

L'ente formativo è tenuto alle comunicazioni previste dal sistema dell'Anagrafe Regionale Studenti – ARS (ex AROF).

Il beneficiario è tenuto ad aggiornare il sistema relativamente agli allievi dei corsi di formazione, comunicando l'elenco e le caratteristiche degli allievi, i nuovi inserimenti, i ritiri, i dati di frequenza e quanto altro previsto da detto sistema. In particolare, le comunicazioni di inserimento di nuovi allievi, nel rispetto delle presenti disposizioni, dovranno essere comunicate in via preventiva, a pena di inammissibilità del contributo riferito all'allievo nel periodo intercorrente tra l'inserimento e la data di effettiva comunicazione.

Devono inoltre essere segnalati all'ARS i nominativi dei giovani soggetti al diritto-dovere all'istruzione formazione che si ritirano dal percorso formativo intrapreso, al fine di favorire l'attivazione di interventi di informazione e di orientamento da parte dei Servizi per l'Impiego e dei Comuni competenti.

Si considera ritiro (abbandono informale) anche l'assenza continuativa dalla frequenza del corso protratta per almeno 20 giornate di lezione e priva di giustificazione.

I casi di abbandono dovranno essere comunicati a cura del beneficiario alle seguenti istituzioni preposte:

- nel caso di minori soggetti all'obbligo di istruzione al Sindaco del Comune di residenza e per conoscenza al Centro per l'Impiego (a cui il sistema invia automaticamente la notifica);
- nel caso di minori che abbiano già assolto all'obbligo di istruzione la comunicazione dovrà essere rivolta in prima istanza al Centro per l'Impiego e per conoscenza al Sindaco del Comune di residenza.

L'Anagrafe Regionale degli Studenti invia automaticamente una notifica al Centro per l'Impiego competente e rende disponibile un stampato per la comunicazione al Comune.

3. Gestione delle attività: attività di selezione

Gli Organismi di formazione che ricevano domande di iscrizione in esubero rispetto agli interventi attivabili possono operare una selezione dei richiedenti, in una prospettiva di percorso personale orientato a un futuro inserimento lavorativo.

Gli studenti di cui non venga accolta la domanda di iscrizione devono essere orientati il prima possibile alla seconda o alla terza scelta per garantirne il pronto inserimento in altri interventi formativi o nel sistema di istruzione e la possibilità di assolvere all'obbligo formativo e al diritto-dovere all'istruzione formazione.

Per garantire la massima trasparenza nei riguardi degli studenti e delle loro famiglie le Scuole della Formazione professionale/CFP devono deliberare e pubblicizzare preliminarmente attraverso gli spazi espositivi del centro e la pubblicazione sul sito web eventuali criteri di precedenza individuati per l'ammissione ai corsi.

Eventuali selezioni possono intervenire solo successivamente alla scadenza del termine per le iscrizioni al secondo ciclo, definite con Circolare MIUR e con il comunicato congiunto dell'Ufficio Scolastico Regionale e della Regione Veneto: eventuali colloqui o incontri di natura orientativa effettuati con studenti che contattino direttamente le Scuole della Formazione professionale/CFP prima della scadenza del termine delle iscrizioni sono legittimi ed auspicabili, ma non possono determinare una chiusura dell'accettazione delle iscrizioni in data antecedente al termine ufficiale.

4. Gestione delle attività: registrazione delle attività:

Le attività di formazione iniziale prevedono la registrazione delle attività con sistemi telematici, gli adempimenti relativi alla registrazione on-line sono descritti nel Testo Unico dei beneficiari.

5. Gestione delle attività: inserimento dei partecipanti dopo l'avvio del progetto/intervento

All'interno dei percorsi triennali, nel caso di richieste di inserimenti di allievi minorenni che provengano dal sistema scolastico, dal mondo del lavoro, o da diverso corso di formazione, l'ente dovrà attivare un servizio per l'accertamento di conoscenze, capacità e competenze acquisite e per il riconoscimento di eventuali crediti formativi, secondo le disposizioni sui passaggi tra sistemi o con le modalità semplificate previste per i passaggi tra IP e IeFP (e viceversa) o intra IeFP e dovrà comunicare detti inserimenti alla Direzione Formazione e Istruzione, precisando la data di inserimento e i dati previsti dall'elenco allievi.





La documentazione relativa rimane agli atti della Scuola e non necessita di caricamento in "Materiali interni"; dovrà essere caricata solo nel caso di inserimenti successive al raggiungimento del 25% del monte ore erogato del percorso.

6. Gestione delle attività: gestione delle attività formative

In base alla DGR n. 1368 del 30/7/2013, nella gestione degli interventi di formazione iniziale i soggetti beneficiari devono impiegare almeno il 50% di personale assunto con il contratto collettivo nazionale di lavoro per la formazione professionale, sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Gli interventi formativi contenuti nel progetto approvato potranno avere avvii diversificati in relazione alle esigenze organizzative dei vari centri, ferma restando la necessità di realizzare il monte ore previsto e di concludere le ore di lezione frontale al massimo entro il 30 giugno.

Il calendario delle attività formative dovrà conformarsi alle sospensioni previste dal calendario scolastico regionale per le vacanze natalizie e pasquali e per le festività obbligatorie, fatte salve eventuali autorizzazioni in deroga direttamente correlate agli obiettivi formativi della figura formata.

Il soggetto beneficiario è tenuto a caricare nel sistema gestionale un calendario orario per le lezioni future che copra almeno una settimana di lezione.

Il soggetto beneficiario è tenuto, su richiesta della Regione, a caricare nel sistema gestionale il calendario orario completo nel termine perentorio indicato nella richiesta medesima, <u>a pena di revoca del contributo</u>, qualora dalle modalità di realizzazione e/o dall'organizzazione didattica delle attività formative venga riscontrata dalla Regione l'impossibilità di completare l'intervento nel rispetto dei livelli essenziali del percorso (definiti dagli articoli 17 e 18 del D. Lgs. 226/2005) entro il termine massimo consentito (30 giugno).

La durata oraria delle singole lezioni è definita in 60 minuti. La progettazione degli interventi e ogni disposizione riferita alla realizzazione del monte ore va rapportata a tale durata.

Qualora per ragioni organizzative il beneficiario ritenga necessario strutturare le ore di docenza su unità di tempo inferiori all'ora, sul registro presenze andrà annotato l'orario preciso di inizio e di termine delle lezioni.

Non è possibile effettuare pause durante lo svolgimento delle attività. Di conseguenza, il calendario dovrà tener conto delle sospensioni o pause ricreative previste tra la conclusione di una lezione e l'avvio di un'altra.

Tutte le disposizioni relative al raggiungimento del monte ore andranno applicate sommando e ricomponendo la durata effettiva delle lezioni in unità orarie di 60 minuti.

L'orario giornaliero non potrà superare le sei ore di lezione in caso di orario continuato o le otto ore di lezione in caso di orario spezzato.

L'attività didattica (eccetto lo stage e le esercitazioni pratiche) non può iniziare prima delle ore 7.30 e non può terminare oltre le ore 19.00; non può inoltre svolgersi in giorni festivi e il relativo orario settimanale non potrà superare le 40 ore di lezione calcolate in unità orarie di 60 minuti.

Deve essere prevista una pausa di almeno 10 minuti, se l'orario giornaliero supera le 4 ore; il periodo di pausa non rientra nel calcolo dell'ora di lezione.

La frequenza alle azioni formative è da intendersi obbligatoria.

I percorsi formativi sono organizzati in modo da prevedere la frequenza dell'intero gruppo di utenti alle attività formative, salve diverse previsioni contenute nella direttiva di riferimento.

È vietata a pena di non riconoscimento del relativo contributo la sovrapposizione anche parziale di attività riferite a progetti diversi o azioni diverse qualora non espressamente prevista nel progetto approvato o non autorizzata. Durante lo svolgimento degli interventi formativi, non è consentita la presenza in aula di persone i cui nominativi non siano stati comunicati alle strutture regionali.

Ove per studenti di età maggiore di 15 anni siano autorizzati in via eccezionale percorsi personalizzati che prevedano stage orientativi, durante tale periodo deve essere garantito il tutoraggio formativo; questo, avendo l'obiettivo di verificare il progresso professionale dell'allievo nell'inserimento aziendale e dovendo accertare, in coordinamento con il tutor aziendale, che l'azienda consenta all'allievo di acquisire le competenze e le abilità previste dalla figura professionale di riferimento, provvedendo anche a suggerire integrazioni, approfondimenti o modifiche, appare necessario che sia erogato anche garantendo visite in azienda





7. Gestione delle attività: visite di studio/aziendali/didattiche

E' consentito al beneficiario organizzare visite didattiche attinenti alle qualifiche dei corsi, quale supporto allo svolgimento dell'attività didattica, sia per quanto riguarda le discipline attinenti le competenze di base, sia per le discipline collegate alle competenze di carattere tecnico-professionale. I beneficiari potranno organizzare per gli allievi dei propri corsi visite didattiche attinenti alle qualifiche dei corsi presso:

- aziende, ambienti e luoghi di lavoro;
- fiere e mercati di particolare rilevanza;
- altri eventi o luoghi o sedi di rilevanza formativa.

Possono essere programmate inoltre visite didattiche a carattere culturale, sociale, ecologico, in rapporto alle problematiche affrontate dai docenti, e allo scopo di arricchire la formazione personale degli allievi loro affidati. Per l'attuazione di quanto sopra esposto, il beneficiario dovrà tenere presente che le visite:

- devono essere effettuate prima della conclusione dell'attività didattica del corso;
- sono considerate parte integrante dell'attività didattica;
- sono limitate ad una sola giornata feriale.

La visita didattica sarà registrata utilizzando il Registro On-line, e sarà conservata agli atti dell'ente una sintetica relazione sulla visita stessa.

Gli allievi minorenni partecipanti alla visita dovranno essere in possesso del consenso scritto dei genitori e muniti di assicurazione contro gli infortuni. Le visite programmate dovranno essere indicate nel calendario delle attività secondo le modalità previste per la gestione e le variazioni delle attività formative.

Le visite didattiche di particolare rilevanza, della durata superiore alla giornata, dovranno essere comunicate utilizzando la funzione "materiali interni" nel sistema gestionale con almeno 30 giorni di anticipo alla competente struttura. Tale comunicazione dovrà essere adeguatamente motivata e accompagnata dal programma delle attività e dall'indicazione dei docenti accompagnatori.

La Direzione Formazione e Istruzione si riserva di valutare la coerenza della proposta con gli obiettivi e i contenuti del percorso.

Sulla scorta di tale valutazione la Direzione Formazione e Istruzione potrà negare l'autorizzazione entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, decorsi i quali la visita didattica si intende autorizzata.

Eventuali visite didattiche all'estero articolate su più giornate scolastiche sono ammissibili senza oneri aggiuntivi a carico della Regione e <u>previa autorizzazione regionale</u>, da richiedere con almeno 30 giorni di anticipo utilizzando la funzione "materiali interni" nel sistema gestionale.

Le visite di istruzione potranno essere riconosciute nel limite massimo di 10 ore giornaliere (ad esclusione delle giornate festive) e di 40 ore settimanali e non potranno comportare in nessun caso oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione regionale.

8. Gestione delle attività: attività didattica residenziale fuori sede

Le attività didattiche residenziali svolte in sedi diverse dalle usuali sedi dell'attività didattica sono ammesse qualora previste nel progetto approvato o autorizzate dalla Direzione Formazione e Istruzione su specifica richiesta del beneficiario, da presentare utilizzando la funzione "materiali interni" nel sistema gestionale, per i corsi rivolti ad utenti disabili in considerazione della valenza socio-educativa che tali attività possono assumere soprattutto per gli aspetti connessi all'acquisizione dell'autonomia personale.

Dette attività, della durata massima di una settimana per ciascun corso, saranno riconosciute, previa autorizzazione regionale, da richiedere con almeno 30 giorni di anticipo, nel limite orario del calendario didattico e non comporteranno oneri aggiuntivi a carico della Regione.

9. Gestione delle attività: esercitazioni pratiche

All'interno dell'attività didattica, previa autorizzazione regionale, da presentare utilizzando la funzione "materiali interni" nel sistema gestionale, potranno essere attivate esercitazioni dimostrative nei seguenti contesti:

- 1. competizioni tra diversi istituti scolastici,
- 2. iniziative di interscambio con istituti anche stranieri,
- 3. giornate di scuola aperta,
- 4. partecipazione a manifestazioni fieristiche,





- 5. esercitazioni dimostrative,
- 6. partecipazione ad iniziative di volontariato organizzate da enti locali,
- 7. saggi di fine anno.

Il numero di attività proponibili deve trovare giustificazione all' interno di un progetto formativo inteso a valorizzare il percorso formativo e personale degli allievi, le potenzialità della sede formativa, aiutare le scelte degli studenti, in contesto di raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal progetto e rispetto dei diritti degli studenti e delle loro famiglie.

L'esercitazione, anche se svolta con frazionamento del gruppo classe in gruppi o turni di lavoro, può essere conteggiata per massimo 8 ore giornaliere e deve essere garantita la presenza di un docente; nel caso che la partecipazione riguardi un singolo allievo o un gruppo limitato di allievi è consentito di riconoscere all' allievo le ore svolte (massimo 8 ore giornaliere) solo ai fini del monte ore personale.

Non rientrano nel limite suddetto le esercitazioni pratiche svolte nell'ambito di iniziative organizzate o coordinate dalla Regione.

Le richieste di autorizzazione dovranno essere presentate 15 giorni prima ed esplicitare chiaramente:

- giorno, orario, luogo in cui è prevista l'esercitazione;
- in quale dei contesti sopra elencati è inquadrabile l'iniziativa;
- gli obiettivi formativi che giustificano la partecipazione degli allievi.

Tali esercitazioni qualora attivate nell'ambito di manifestazioni, potranno svolgersi anche in giornate festive e potranno essere riconosciute per l'intera durata oraria e comunque nel limite massimo delle 8 ore per giornata. Detta attività non potrà comportare in nessun caso oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione regionale. L'ente gestore dovrà verificare la copertura assicurativa prevista per gli allievi partecipanti all'esercitazione pratica ed eventualmente stipulare polizza integrativa.

10. Gestione delle attività: gestione degli interventi di formazione a distanza (FAD) / e-learning

In considerazione delle competenze digitali e di cittadinanza, si prevede la possibilità di avviare forme di sperimentazione nella formazione a distanza / e-learning.

Tale sperimentazione deve tener conto:

- della sicurezza e della privacy dei soggetti coinvolti
- della tracciabilità delle attività effettuate e rendicontabili
- delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità
- delle oggettive condizioni tecnologiche del territorio e dei singoli utenti, garantendo la fruibilità all' intero gruppo classe.

Pertanto, a modifica del punto 12 della sezione C. GESTIONE DELLE ATTIVITÀ dell' Allegato A - Testo unico dei beneficiari di cui alla DGR 670/2015, le attività di formazione a distanza, se previste dal progetto approvato, dovranno svolgersi presso strutture del soggetto gestore o altra sede, adeguatamente attrezzate, e rispettare i seguenti standard minimi:

- essere nella disponibilità dell'Organismo di formazione di strumenti ed attrezzature adeguati per lo svolgimento di attività di formazione a distanza;
- adeguato supporto tecnologico e contenutistico (ad es. tutoraggio on-line, assistenza in caso di utilizzo di tecnologie informatiche);
- sistema di valutazione che preveda almeno una valutazione finale delle competenze acquisite durante il percorso di formazione a distanza;
- durata massima dell'attività di formazione a distanza non superiore a 12 ore formative o a quanto stabilito da successive disposizioni regionali;
- sistemi di registrazione su supporto magnetico dei tempi di utilizzo degli strumenti on-line, per l'eventuale messa a disposizione, su richiesta della Regione, dei log-files;
- corrispondenza dei contenuti progettuali (durata delle attività, obiettivi formativi ecc.).

Le attività di formazione a distanza dovranno essere registrate su ROL.

Preventivamente all'avvio delle attività di formazione a distanza, il beneficiario dovrà comunicare, tramite il calendario delle attività, gli orari di disponibilità del supporto tecnologico e contenutistico on-line sopra indicato, il numero di ore previste per i destinatari e il periodo di svolgimento.





11. Gestione delle attività: sicurezza

In base al punto 4 dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 sulla formazione in materia di sicurezza dei lavoratori, la formazione specifica di settore impartita durante i percorsi triennali con contenuti e durata conformi all'Accordo stesso, è perfettamente idonea ad assolvere agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 nei confronti di stagisti e tirocinanti, senza ulteriori oneri per l'Azienda ospitante, ad eccezione della formazione specifica a cui il datore di lavoro sia tenuto in base alla valutazione dei rischi.

12. Gestione delle attività: variazioni.

Le seguenti variazioni devono essere comunicate tramite sistema gestionale via web, da parte del beneficiario:

- tutte le variazioni al calendario delle attività, qualora previsto, comprese le variazioni di sede, data e orario dell'attività;
- la sospensione o l'annullamento di una lezione o di un'attività prevista dal calendario;
- inserimento di partecipanti agli interventi, con indicazione della data di inizio fruizione del servizio da parte del partecipante (es. data di inizio frequenza per gli allievi);
- il ritiro dei partecipanti, specificando la data di effettivo ritiro e aggiornando contestualmente i sistemi di monitoraggio indicati in precedenza. Si considera ritiro anche l'assenza continuativa dalla frequenza del corso protratta per almeno 20 giornate di lezione e priva di giustificazione;
- l'inserimento di nuovi docenti o di nuovi operatori non precedentemente comunicati. Agli atti del beneficiario rimane depositato il relativo curriculum;
- le variazioni alla composizione del partenariato e/o ai dati di ciascun partner, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla Direttiva di riferimento.

In particolare devono essere comunicate, in via preventiva, le variazioni incidenti su data, orario o sede formativa prevista.

Le modifiche di cui sopra verranno trasferite automaticamente al sistema di registrazione on-line solo a seguito dell'aggiornamento del calendario di attività nel sistema gestionale.

13. Gestione delle attività: variazione sede dell'intervento

In base all'art. 21 del D.Lgs. n. 226/2005 le Regioni sono tenute ad assicurare, relativamente ai livelli essenziali delle strutture e dei servizi delle istituzioni formative "l'adeguatezza dei locali, in relazione sia allo svolgimento delle attività didattiche e formative, sia al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di prevenzione incendi e di infortunistica".

Per assicurare il rispetto di tale principio, per ogni variazione di sede di svolgimento dell'attività formativa rispetto alle sedi operative dichiarate nel progetto deve essere richiesta preventiva autorizzazione alla Direzione Formazione e Istruzione, utilizzando la funzione di gestione "materiali interni" presente nel sistema gestionale. Qualora la variazione comporti il trasferimento delle attività in una sede non ancora verificata ai fini dell'accreditamento, dovrà essere presentata richiesta di autorizzazione alla variazione utilizzando l'apposita modulistica, con almeno 40 giorni di anticipo, al fine di poter effettuare la verifica dell'idoneità della struttura. In questo caso la richiesta deve essere trasmessa a mezzo PEC con firma digitale, e dovrà allegare copia della documentazione prevista dal punto 1.2 e 1.3 del modello di accreditamento e indicata nella modulistica.

Le attività svolte in spazi in cui sia stata accertata l'assenza dei requisiti di accreditamento non saranno riconosciute ai fini dell'erogazione del contributo regionale.

14. Gestione delle attività: monitoraggio

Il beneficiario inoltre è tenuto ad informare le famiglie degli studenti della possibilità di compilare i questionari di gradimento disponibili sul sito della Regione del Veneto e riservati ai genitori dei ragazzi che frequentano i percorsi di istruzione e formazione professionale presso le Scuole della Formazione professionale/CFP accreditate.





15. Gestione delle attività: adempimenti conclusivi

<u>Scrutini – percorsi triennali di IeFP</u>

Per l'ammissione agli scrutini gli allievi devono aver frequentato le attività per almeno il 75% delle ore del corso, fatte salve le ipotesi di inserimento nel corso a seguito di passaggio tra sistemi o di trasferimenti interni al sistema della formazione debitamente certificati. La frequenza dell'intervento di accoglienza/accompagnamento/personalizzazione concorre alla maturazione della percentuale di frequenza richiesta per l'ammissione agli scrutini.

Ferma la condizione della percentuale di frequenza obbligatoria, la decisione relativa all'ammissione degli allievi agli scrutini spetta comunque al Consiglio di classe in funzione agli esiti delle verifiche intermedie e dell'impegno didattico di ciascun allievo.

Per i corsi di primo anno, la dichiarazione sulla frequenza degli allievi sarà redatta sul modello regionale e allegata al verbale di scrutinio.

In caso di allievi che per gravi motivi non abbiano frequentato almeno il 75% del monte ore corso, realizzando comunque una presenza non inferiore al 50% e per i quali il Consiglio di classe ritenga di poter formulare un giudizio di idoneità alla prosecuzione del percorso, dovrà essere preventivamente presentata alla Direzione Formazione e Istruzione richiesta di autorizzazione all'ammissione in deroga agli scrutini redatta su modello regionale, utilizzando la funzione di gestione "materiali interni" presente nel sistema gestionale.

La richiesta dovrà esporre brevemente le motivazioni dell'alto numero di assenze degli allievi (eventuale certificazione medica verrà trattenuta agli atti delle Scuole della Formazione professionale/CFP) e dovrà pervenire all'Ufficio competente in data antecedente l'inizio degli scrutini finali.

Le autorizzazioni rilasciate dalla Regione devono essere evidenziate a cura del Consiglio di Classe all'atto dello scrutinio finale, nel verbale nella parte riservata alle "OSSERVAZIONI".

Gli allievi che abbandonino il percorso prima del raggiungimento della qualifica possono richiedere all'ente gestore il rilascio di un Attestato di competenze valevole ai fini del riconoscimento di eventuali crediti formativi in ulteriori percorsi formativi o scolastici.

Entro 30 giorni dal termine dell'ultimo intervento riferito al progetto il beneficiario inoltra alla struttura competente il pdf del verbale degli scrutini finali redatto su documento conforme al modello regionale (reperibile sul sito internet della Regione Veneto) accompagnato dalla dichiarazione delle frequenze degli allievi.

Riconoscimento della qualifica

Il corso è ritenuto valevole ai fini dell'attestazione della qualifica solo allorché sia rispettata la durata minima di 990 ore ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 226/2005.

16. Gestione delle attività: chiusura delle operazioni

Il punto viene così integrato.

Al termine del percorso, il beneficiario trasmette il verbale degli scrutini finali accompagnato dalla documentazione sui dati di frequenza dell'utente, utile anche ai fini della rendicontabilità dello stesso, tenuto conto delle registrazioni in ROL (Registro On Line) e delle altre modalità ove consentite.

17. Aspetti finanziari: procedure per l'erogazione dei contributi

La gestione finanziaria dei progetti prevede l'erogazione di una prima anticipazione e successive erogazioni legate all'avanzamento delle attività, nonché un saldo finale.

In sede di presentazione delle istanze di pagamento, da eseguirsi tramite la procedura SIU, dovranno essere contestualmente allegate apposite polizze fideiussorie, redatte sul modello regionale di cui al Decreto Dirigenziale n. 573 del 01/07/2009, di importo almeno pari alle somme richieste.

Gli anticipi potranno essere richiesti successivamente all'avvio dei progetti finanziati, con esigibilità nell'esercizio 2020, mentre i rimborsi intermedi, previa validazione della richiesta di pagamento, avranno scadenza a partire dall'esercizio 2021.

Per tutte le attività, l'importo non erogato sull'anticipazione e sulle richieste intermedie verrà erogato a saldo successivamente all'approvazione direttoriale della resa del conto, con esigibilità nell'esercizio finanziario 2022.





Per tutte le richieste di erogazione dovrà essere inserita nella procedura SIU, la fideiussione bancaria o assicurativa e la nota di richiesta di pagamento in regime fuori campo IVA, completa di marca da bollo da Euro 2,00. Per le note con apposizione del bollo in forma virtuale, così come per le polizze fideiussorie firmate digitalmente, è sufficiente l'associazione dei documenti in SIU, negli altri casi risulta obbligatorio integrare l'istanza di richiesta inviando fideiussione e nota a mezzo posta.

Con successivo decreto del direttore della Direzione Formazione e Istruzione saranno definite nel dettaglio le percentuali di anticipazione e di acconto intermedio e le modalità di erogazione per le attività in oggetto.

18. Rendicontazione delle attività: presentazione del rendiconto

La frase "...Il rendiconto delle attività realizzate e/o delle spese sostenute, separatamente per ogni singolo progetto approvato, deve essere presentato dal beneficiario alla Regione, unitamente a tutta la documentazione richiesta, entro 60 giorni dalla conclusione, risultante dai registri didattici o documenti attestanti lo svolgimento delle attività non formative ove previste. Si fa quindi riferimento all'ultimo giorno in cui si è svolta una qualsiasi attività, approvata a progetto, in conformità alla specifica Direttiva di riferimento...." viene sostituita con la seguente:

"Il rendiconto delle attività realizzate e/o delle spese sostenute, separatamente per ogni singolo progetto approvato, deve essere presentato dal beneficiario alla Regione, unitamente a tutta la documentazione richiesta, entro 60 giorni dal termine ultimo per la conclusione del progetto indicato nella presente."

Si precisa che il procedimento relativo all'ammissibilità dei costi sostenuti e la loro concordanza con i documenti giustificativi, nonché alla verifica dell'effettiva realizzazione delle attività conformemente alle disposizioni regionali, statali e comunitarie di riferimento e la conseguente approvazione del rendiconto, avverrà entro 180 giorni a partire dalla data di disponibilità del beneficiario.







APPENDICE 1 - Interventi di primo anno: articolazione didattica

Occorre ricordare che i progetti che risulteranno finanziabili o che, risultati ammissibili ma non finanziabili, chiederanno di essere autorizzati a realizzare l'intervento triennale senza oneri finanziari a carico della Regione ai sensi dell'art. 1, comma 3, lett. b) della L.R. n. 8/2017 e s.m.i, potranno subire modifiche progettuali su indicazione della Regione Veneto in ordine al recepimento del citato Accordo Repertorio n.155/CSR del 1° agosto 2019 e riguardante l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l'aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di cui all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011; tali modifiche, in ordine alle nuove figure e relative competenze non daranno luogo comunque a nessuna modifica finanziaria del progetto. Inoltre si potrà prescrivere di apportare modifiche per assumere le dimensioni personali, sociali, di apprendimento e imprenditoriali di cui alle corrispondenti Competenze chiave europee ex Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018, correlate alla classificazione europea di abilità, competenze, qualifiche e occupazioni (E.S.C.O.) quali risorse da promuovere a livello formativo in connessione con le competenze culturali di base e tecnico professionali delle Figure e dei relativi indirizzi di Qualifica e Diploma professionale;

La corrente progettazione tuttavia considera al momento gli interventi di primo anno attuati in esecuzione dei seguenti Accordi:

- Accordo tra il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano riguardante il primo anno di attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'art. 27 comma 2 del decreto legislativo 17 ottobre 2005,n. 226", sottoscritto il 29 aprile 2010;
- Accordo 27 luglio 2011 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro
 e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante gli atti necessari
 per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto
 legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- Accordo 19 gennaio 2012 tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011.

Nell'ambito dell'articolazione didattica esposta nella tabella sottostante deve essere definito il monte ore per gli insegnamenti relativi sia alla formazione culturale che a quella professionale in coerenza:

- per la parte culturale con i saperi e le competenze indicati negli assi culturali descritti nel documento tecnico allegato al DM 139 del 22.9.2007,
- per la parte tecnico professionale con gli standard di competenze declinati in abilità minime e conoscenze essenziali riferibili agli esiti di apprendimento previsti dal Repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale di cui agli Accordi in Conferenza Stato Regioni del 29/4/2010, del 27/7/2011 e del 19/1/2012.

Primo anno (990 ore)

formazione di base diretta <i>all'adempimento dell'obbligo di istruzione</i> : assi culturali	min 450 max 550	
- Asse dei linguaggi comprensivo		
- Asse matematico		
- Asse scientifico-tecnologico		
- Asse storico-sociale		
- Insegnamento religione cattolica e attività motorie		
formazione professionale a carattere polivalente nel comparto prescelto	min 440 max 540	
accoglienza	111111 440 IIIax 340	
ore totali di formazione	990	





Nota metodologica.

Nell'area dedicata alla formazione culturale devono essere compresi:

- l'insegnamento della religione cattolica come previsto dall'Accordo che apporta modifiche al Concordato lateranense e al relativo protocollo addizionale, reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, e dalle conseguenti intese,
- lo svolgimento di attività fisiche e motorie,

come previsto dall'art. 18 primo comma lettera c del D.Lgs n. 226/2005.

Le strategie formative dovranno favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé, e offrire ai giovani gli strumenti per sviluppare le competenze chiave a un livello tale che li prepari alla vita adulta e costituisca la base per ulteriori occasioni di apprendimento, come nella vita lavorativa.

Le metodologie dovranno essere orientate a favorire negli allievi la maturazione delle competenze chiave di cittadinanza così individuate nel Decreto MPI 139/2007:

<u>Imparare ad imparare</u>: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro.

<u>Progettare</u>: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti.

Comunicare:

- comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali);
- rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d'animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).

<u>Collaborare e partecipare</u>: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all'apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.

Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.

<u>Risolvere problemi</u>: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.

<u>Individuare collegamenti e relazioni</u>: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica.

<u>Acquisire ed interpretare l'informazione</u>: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l'attendibilità e l'utilità, distinguendo fatti e opinioni.

Proposta di definizione delle attività di accoglienza e accompagnamento

Attività di accoglienza

Possono essere previste:

- visita del Centro di formazione: aule laboratori, conoscenza del Direttore, degli insegnanti e del personale di servizio. Conoscenza degli allievi all'interno di ciascun gruppo classe e all'interno delle altre classi;
- illustrazione del percorso formativo triennale che si sta per intraprendere;
- illustrazione degli eventuali altri interventi presenti nel centro;
- incontri con i genitori;





- rilevazione situazioni di ingresso, sia in termini di accertamento dei livelli di partenza nell'area dei linguaggi e scientifica, sia per quanto riguarda il bilancio delle risorse personali;
- attività correlate di recuperi dei debiti.

Attività di accompagnamento

- valutazione delle esperienze fatte nel mondo del lavoro attraverso lo stage, svolte nel secondo e terzo anno, confronto con le proprie risorse e definizione del proprio progetto professionale.
- Iniziative di carattere pratico:
 - stesura di lettere di presentazione/offerta di lavoro;
 - stesura di un curriculum vitae:
 - illustrazione dei canali di domanda/offerta di lavoro.

La formazione in materia di "Sicurezza del lavoro", disciplinata dal nuovo Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza dei Lavoratori, D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, rientra tra le competenze tecnico-professionali comuni di qualifica professionale individuate dall'Allegato 3 dell'Accordo del 29.4.2010.

Formazione nel settore del turismo.

Il turismo, in quanto settore economico importante e trainante per l'economia italiana, può assumere un ruolo decisivo anche per la crescita economica del Veneto. A questo scopo è importante puntare, anche nella formazione degli operatori, su qualità, sicurezza e prevenzione, nonché sugli elementi di autenticità culturale che conferiscono al territorio veneto tratti specifici ed originali, per essere in grado di offrire al turista non solo un servizio di accoglienza di qualità, ma anche una buona conoscenza delle tradizioni locali, dell'offerta culturale ed enogastronomica e degli aspetti logistici propri dei diversi territori regionali.

Ciò premesso, nell'articolazione didattica dei percorsi triennali di istruzione e formazione finalizzati al conseguimento delle qualifiche di:

- operatore alla ristorazione: indirizzo preparazione pasti,
- operatore alla ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar,
- operatore ai servizi di promozione ed accoglienza: indirizzo strutture ricettive,
- operatore ai servizi di promozione ed accoglienza: indirizzo servizi del turismo,

deve essere dato particolare rilievo alle conoscenze utili a sviluppare competenze specifiche in materia di promozione delle peculiarità locali.

Questo complesso di conoscenze riferibili al processo di lavoro/attività identificabile come "Accoglienza del cliente per la promozione del territorio" avrà obiettivi formativi specifici riferiti al profilo professionale interessato e sarà finalizzato a sviluppare la conoscenza del patrimonio storico artistico più significativo, delle particolarità dell'offerta enogastronomica nel contesto della storia ed usanze locali, e a sviluppare una competenza specifica nell'accoglienza e assistenza del cliente, con adeguate modalità di approccio, per informarlo e orientarlo alle proposte culturali, sportive e di intrattenimento presenti nel territorio, ma anche consigliarlo sugli aspetti logistici, quali ricettività e collegamenti nei trasporti locali delle aree geografiche interessate.

Le competenze acquisite con la frequenza al modulo "cultura del territorio" saranno certificate, nel format di seguito nell'attestato di qualifica professionale dello studente, nella parte riservata alle annotazioni integrative.

Inoltre le conoscenze finalizzate a sviluppare le competenze trasversali di qualità e sicurezza raggruppabili in un modulo specifico denominato "Cultura della sicurezza e ambiente", privilegerà obiettivi formativi inerenti ad una formazione esplicita nel campo del primo soccorso¹⁵, della prevenzione incendi¹⁶, della sicurezza sul





¹⁵ Cfr. D.Lgs. 81/08, art. 45.

¹⁶ Cfr. D.Lgs. 81/08, art. 46.

lavoro¹⁷, della manipolazione degli alimenti e dell'Hazard analysis and critical control points (HACCP)¹⁸, della certificazione ambientale, specifici a seconda del profilo professionale interessato.

Le competenze acquisite con la frequenza ai moduli, dovranno corrispondere a quanto normato dalla legislazione vigente in materia, al fine di essere oggetto di certificazione a margine del percorso formativo dello studente, consentendone peraltro un'immediata valenza applicativa sul piano professionale.

I descrittori delle competenze relative ai due moduli "Cultura del territorio" e "Cultura della sicurezza e ambiente" sono riportati nella tabella seguente:

Operatore della	Cultura del territorio: Accoglienza del cliente per la promozione del territorio	Scegliere e preparare le materie prime e i semilavorati e realizzare la preparazione di piatti tipici della tradizione enogastronomica locale.
ristorazione: indirizzo preparazione pasti"	Cultura della sicurezza e ambiente	Operare nel rispetto del D.Lgs. 81/08 nel campo del primo soccorso, della prevenzione incendi, della sicurezza sul lavoro, e delle norme per la preparazione/manipolazione/vendita/sicura degli alimenti, nel rispetto della normativa dell'HACCP e della certificazione ambientale.
	Cultura del territorio: Accoglienza del cliente per la promozione del territorio	Accogliere ed assistere il cliente fornendo informazioni sulle particolarità dell'offerta enogastronomica nel contesto della storia ed usanze locali nonché su proposte culturali, sportive, di intrattenimento e su aspetti logistici del territorio.
Operatore della ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar	Cultura della sicurezza e ambiente	Operare nel rispetto del D.Lgs. 81/08 nel campo del primo soccorso, della prevenzione incendi, della sicurezza sul lavoro, e delle norme per la preparazione/manipolazione/vendita/sicura degli alimenti, nel rispetto della normativa dell'HACCP e della certificazione ambientale.
Operatore ai servizi di promozione e accoglienza: indirizzo	Cultura del territorio: Accoglienza del cliente per la promozione del territorio	Accogliere ed assistere il cliente fornendo informazioni su proposte culturali, sportive, di intrattenimento e su aspetti logistici del territorio nonché sull'offerta enogastronomica nel contesto di storia ed usanze locali.
strutture ricettive	Cultura della sicurezza e ambiente	Operare nel rispetto del D.Lgs. 81/08 nel campo del primo soccorso, della prevenzione incendi, della sicurezza sul lavoro e della certificazione ambientale.
Operatore ai servizi di promozione e accoglienza: indirizzo servizi del turismo	Cultura del territorio: Accoglienza del cliente per la promozione del territorio	Accogliere ed assistere il cliente orientandolo alle proposte culturali, sportive, di intrattenimento, all'offerta enogastronomica e agli aspetti logistici del territorio in relazione alle esigenze manifestate.
	Cultura della sicurezza e ambiente	Operare nel rispetto del D.Lgs. 81/08 nel campo del primo soccorso, della prevenzione incendi, della sicurezza sul lavoro e della certificazione ambientale.

¹⁷ Cfr.D.Lgs. 81/08, art. 37 e Accordo CSR n. 221 del 21 dicembre 2011. In particolare si richiama che al paragrafo "Condizioni particolari", l'Accordo prevede che la frequenza di corsi di formazione professionale finanziati e/o riconosciuti dall'Amministrazione Regionale, costituisca, a determinate condizioni, credito formativo permanente. Per ogni approfondimento si rimanda all'Accordo. 18 Cfr. L.R. 2/2013, art. 5. La responsabilità relativa al modello e ai contenuti formativi cui deve essere sottoposto il lavoratore del settore

alimentare, spetta al datore di lavoro o al responsabile dell'attività lavorativa di manipolazione alimentare.

AREA CAPITALE UMANO CULTURA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE

Direttiva per la presentazione di progetti di Formazione Iniziale Interventi di primo anno comparti vari, benessere, edilizia, AF 2020/2021





APPENDICE 2 - Interventi di primo anno: figure professionali percorsi triennali

NUMERO	FIGURE DEL REPERTORIO NAZIONALE DELL'OFFERTA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (CON INDIRIZZO NAZIONALE)	PROFILO REGIONALE	SEZIONE DI RIFERIMENTO
1	operatore dell'abbigliamento		sezione 1 comparti vari
2	operatore delle calzature		sezione 1 comparti vari
3	operatore delle produzioni chimiche		sezione 1 comparti vari
4	operatore edile	19	sezione 3 edilizia
5	operatore elettrico	20	sezione 1 comparti vari
6	operatore elettronico		sezione 1 comparti vari
U	operatore elettronico	informatica e telecomunicazioni	sezione 1 comparti vari
7	operatore grafico: indirizzo stampa e allestimento		sezione 1 comparti vari
	operatore grafico: indirizzo multimedia		
	operatore di impianti termoidraulici	21	sezione 1 comparti vari
8	operatore di impianti termoidraulici	impianti per il risparmio energetico	sezione 1 comparti vari
	operatore delle lavorazioni artistiche		sezione 1
9	operatore delle lavorazioni artistiche	pelletteria	comparti vari
10	operatore del legno		sezione 1 comparti vari
11	operatore del montaggio e della manutenzione di imbarcazioni da diporto		sezione 1 comparti vari
12	operatore alla riparazione dei veicoli a motore: indirizzo riparazioni parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici del veicolo a motore operatore alla riparazione dei veicoli a motore: indirizzo riparazioni di carrozzeria		sezione 1 comparti vari
13	operatore meccanico		sezione 1 comparti vari

¹⁹ in corso procedure per la validazione della curvatura regionale sperimentale "sistema casa" riservata alla sedi formativa di cui all' allegato B alla DGR 1119/2019





²⁰ in corso procedure per la validazione della curvatura regionale sperimentale "sistema casa" riservata alla sede formativa di cui all'allegato B alla DGR 1119/2019

²¹ in corso procedure per la validazione della curvatura regionale sperimentale "sistema casa" riservata alla sede formativa di cui all' allegato B alla DGR 1119/2019 e all'area di Rovigo, limitatamente al profilo di operatore di impianti termoidraulici ed esclusivamente in arricchimento all' offerta formativa

14			sezione 2
* ·	operatore del benessere: indirizzo acconciatura		servizi del
			benessere
			sezione 2
14	operatore del benessere: indirizzo estetica		servizi del
			benessere
	operatore della ristorazione: indirizzo preparazione		sezione 1
15	pasti		comparti vari
13	operatore della ristorazione: indirizzo servizi di sala		sezione 1
	e bar		comparti vari
	operatore ai servizi di promozione ed accoglienza:		sezione 1
16	indirizzo strutture ricettive		comparti vari
10	operatore ai servizi di promozione ed accoglienza:		sezione 1
	indirizzo servizi del turismo		comparti vari
17	operatore amministrativo - segretariale	22	sezione 1
1,	operatore aminimistrativo - segretariale		comparti vari
18	operatore ai servizi di vendita		sezione 1
10			comparti vari
19	operatore dei sistemi e dei servizi logistici		sezione 1
17	operatore del sistemi e dei servizi logistici		comparti vari
	operatore della trasformazione agroalimentare	Gestione cantina e	
20		presentazione	sezione 1
		prodotto, conduzione vigneto	comparti vari
		conduzione vigneto	sezione 1
	operatore agricolo: indirizzo allevamento animali		comparti vari
21	operatore agricolo: indirizzo coltivazioni arboree		sezione 1
	erbacee ortofloricole		comparti vari
	operatore agricolo: indirizzo silvicoltura,		sezione 1
	salvaguardia dell'ambiente		comparti vari
	operatore del mare e delle acque interne		sezione 1
22			comparti vari
	aperatore del mare e delle deque interne		compara tan





²² in corso procedure per la validazione della curvatura regionale sperimentale "informatica gestionale" riservata alla sede formativa di cui all' allegato B alla DGR 1119/2019